

Perimetro
cave
+ usci
linee

c) Zone D3 - bacino estrattivo -

- la zona del bacino estrattivo, perimetrata nella Tav. 1 in scala 1:10.000, coincide con quella della Zona A2 del Parco delle Apuane della LR 52/94 e successive modifiche ed integrazioni. In essa è consentita l'attività di estrazione del marmo ai sensi della LR 36/80 e successive modifiche ed integrazioni;

- le domande di esercizio dell'attività estrattiva sono regolate dalla L.R. 36/80 e successive modifiche ed integrazioni e sono parte integrante delle presenti norme;

- per le cave in corso di coltivazione, non comprese nel perimetro della zona estrattiva, è ammesso il completamento del piano di coltivazione e l'esecuzione del progetto di risistemazione ambientale, ai sensi della LR 36/80, secondo la convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale.

d) Zone D4 - turistico-produttive -

- comprendono le aree destinate ad attività turistico produttive all'interno delle quali sono previsti interventi finalizzati al recupero ed alla costruzione di strutture ricettive di tipo alberghiero (rappresentate in cartografia con apposita simbologia) e complementari turistiche (ristoranti, sale conferenze, servizi turistici, ecc...);

- nelle zone per nuove strutture turistico-ricettive si applicano seguenti indici:

- $U_f = 1,00 \text{ mq/mq.}$ per alberghi, $0,40 \text{ mq/mq.}$ per le altre strutture;

- $H_{\text{max}} = 13,00 \text{ ml.}$ per nuovi alberghi, $6,50 \text{ ml.}$ per le altre strutture;

- $R_c = 30\%$;

- distanza dal ciglio stradale pari all'altezza;

- distanza dai confini pari all'altezza e doppia tra fabbricati;

(per nuovi alberghi dovrà essere presentato vincolo registrato e trascritto di mantenimento a tale destinazione d'uso per anni 20)

- sulle strutture turistico-ricettive complementari esistenti sono ammessi i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria (Art. 8);

- manutenzione straordinaria (Art. 9);

- risanamento conservativo di tipo A e B (Art. 10 lettera b);

- adeguamento con aumento della Sul per realizzare attrezzature tecniche e di servizio e di conformità alle normative di sicurezza e igienico sanitarie;

- riutilizzo (Art. 11 lettera b);

- trasformazione (Art. 11 lettera c);

- demolizione e ricostruzione con possibilità di cumulo della Sul derivante dagli interventi di adeguamento. E' prevista la possibilità di mantenere le preesistenti distanze dai confini di proprietà, fatto salvo i minimi previsti dal Codice Civile e le distanze da pareti finestrate ai sensi del DM 1444/68;

- sugli edifici alberghieri esistenti, quando non è previsto l'aumento dell'esistente capacità ricettiva, sono consentiti i seguenti tipi di intervento:

- manutenzione ordinaria (Art. 8);

Repertorio n. 37309

Raccolta n. 8875

ATTO DI FUSIONE
(PRATICA N. MI-07-01220-SOC-DTS)
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno due ottobre duemilasette (2 ottobre 2007).

In Milano, Via Turati n. 29.

Avanti a me dott. **Riccardo Genghini**, notaio in Cinisello Balsamo, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, è comparso:

Luigi CUTRONE, nato a Jelsi il giorno 18 maggio 1950, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Consigliere delle seguenti società:

(SOCIETÀ INCORPORANTE)

- **"OMYA S.P.A."**, società unipersonale, con sede legale in Milano, Via Antonio Cechov n. 48, con capitale sociale di euro 55.780.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00305760548 ed iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano con il numero 595633, legittimato ad intervenire al presente atto in virtù di delibera assunta dall'assemblea della società in data 20 giugno 2007, con verbale a rogito del sottoscritto notaio, repertorio n. 36784, raccolta n. 8605, registrata all'Agenzia delle Entrate di Monza 2 in data 27 giugno 2007, al numero 7172 serie 1T, regolarmente iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano in data 29 giugno 2007, con protocollo n. 223044/2007 del 29 giugno 2007;

(SOCIETÀ INCORPORATE)

- **"S.A.I.M.I. S.P.A."**, società unipersonale, con sede legale in Carrara, Via Antica di Massa n. 67, Frazione Avenza, con capitale sociale di euro 3.500.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Massa Carrara 00181240458 ed iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Massa Carrara con il numero 69538, legittimato ad intervenire al presente atto in virtù di delibera assunta dall'assemblea della società in data 20 giugno 2007, con verbale a rogito del sottoscritto notaio, repertorio n. 36785, raccolta n. 8606, registrata all'Agenzia delle Entrate di Monza 2 in data 27 giugno 2007, al numero 7238 serie 1T, regolarmente iscritta presso il Registro delle Imprese di Massa Carrara in data 28 giugno 2007, con protocollo n. 8228/2007 del 28 giugno 2007; e in qualità di Amministratore Unico della società:

- **"CAVE TECCHIONE S.R.L."**, società unipersonale, con sede legale in Milano, Via Anton Cechov n. 48, con capitale sociale di euro 864.973,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 05527470966 ed iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano con il numero 1829691, legittimato ad intervenire al presente atto in virtù di delibera assunta dall'assemblea della società in data 20 giugno 2007, con verbale a rogito del sottoscritto notaio, repertorio n. 36786, raccolta n. 8607, registrata all'Agenzia delle Entrate di Monza 2 in data 27 giugno 2007, al numero 7245 serie 1T, regolarmente iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano in data 29 giugno 2007, con protocollo n. 222653/2007 del 29 giugno 2007.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo,

PREMETTE QUANTO SEGUE:

A) che la società **"OMYA S.P.A."**, in virtù della delibera sopra menzionata del 20 giugno 2007, assunta con verbale a rogito del sottoscritto notaio, repertorio n. 36784, raccolta n. 8605, la società, **"S.A.I.M.I. S.P.A."** in virtù della delibera sopra menzionata del 20 giugno 2007, assunta con verbale a mio rogito, repertorio n. 36785, raccolta n. 8606 e la società **"CAVE TECCHIONE S.R.L."** in virtù della delibera sopra menzionata del 20 giugno 2007, assunta con verbale a mio rogito, repertorio n. 36786, raccolta n. 8607, hanno deliberato di fondersi, mediante incorporazione delle società **"S.A.I.M.I. S.P.A."** e **"CAVE TECCHIONE S.R.L."** nella società **"OMYA S.P.A."**, sulla base dei bilanci d'esercizio riferiti alla data del 31 dicembre 2006, approvati in data 30 aprile 2007 (per la società **"OMYA S.P.A."**), in data 30

aprile 2007 (per la società "S.A.I.M.I. S.P.A.") e in data 27 aprile 2007 (per la società "CAVE TECCHIONE S.R.L.");

B) che la delibera della società "OMYA S.P.A." menzionata al precedente punto A) e meglio descritta nel protocollo del presente atto, è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano in data 29 giugno 2007;

C) che la delibera della società "S.A.I.M.I. S.P.A." menzionata al precedente punto A) e meglio descritta nel protocollo del presente atto, è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Massa Carrara in data 28 giugno 2007;

D) che la delibera della società "CAVE TECCHIONE S.R.L." menzionata al precedente punto A) e meglio descritta nel protocollo del presente atto, è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano in data 29 giugno 2007;

E) che dalle date di cui ai precedenti punti B), C) e D) è trascorso il termine previsto dall'articolo 2503 del codice civile, fissato in 30 (trenta) giorni dall'articolo 2505 quater del codice civile;

F) che l'organo amministrativo di ciascuna società ha verificato che nessun creditore sociale delle società partecipanti alla fusione abbia proposto opposizione ai sensi dell'articolo 2503 del codice civile;

G) che, in data odierna, come mi conferma il comparente, la "OMYA S.P.A." è ancora unico socio delle società "S.A.I.M.I. S.P.A." e "CAVE TECCHIONE S.R.L.";

H) che, pertanto, risultano verificate tutte le condizioni per procedere al presente atto di fusione.

TANTO PREMESSO

il comparente, al fine di dare esecuzione alle delibere assunte con le assemblee straordinarie citate nel protocollo, conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

(Incorporazione)

Si proceda, con effetto dalla data di cui al successivo articolo 5), alla fusione, in un unico contesto ed inscindibilmente, così come deliberato nelle assemblee delle società partecipanti alla fusione, regolando la incorporazione come precisato nel prosieguo del presente atto.

La società "OMYA S.P.A." incorpora le società "S.A.I.M.I. S.P.A." e "CAVE TECCHIONE S.R.L." mediante annullamento delle quote di quest'ultime essendo il capitale sociale delle società incorporate interamente posseduto dalla società incorporante.

ARTICOLO 2

(Nuovo statuto della società incorporante e precisazioni)

In ottemperanza a quanto deliberato nelle assemblee delle società partecipanti alla fusione, la società incorporante ha deliberato di lasciare immutato lo statuto.

ARTICOLO 3

(Successione universale della incorporante nei rapporti giuridici della società incorporata)

La società incorporante subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, contrattuali od extracontrattuali, in tutti i diritti sia di natura civilistica che di natura amministrativa facenti capo alla società incorporata.

ARTICOLO 4

(Attuazione della Fusione)

4.1) I componenti dell'organo amministrativo di ciascuna società partecipante alla fusione, danno reciprocamente atto, che non sono sopravvenute modifiche significative ai bilanci di esercizio sulla base dei quali si svolge la presente fusione.

4.2) Gli organi amministrativi delle società incorporate cessano, a partire dalla data di cui al successivo articolo 5.1), dalla funzione così come cessano dalla carica i rispettivi componenti.

Gli organi amministrativi delle società incorporate garantiscono la massima collaborazione, ove necessario, al fine di rendere nota ai terzi la successione della società incorporante in tutte le posizioni soggettive delle società incorporate e di garantire la assoluta continuità in tutti i rapporti e gli affari correnti alla data di cui al successivo articolo 5.1).

L'organo amministrativo della società incorporante è legittimato a partire dalla data di cui al successivo articolo 5.1) ad esercitare tutti i diritti e ad adempiere a tutti gli obblighi che facevano capo alle società incorporate.

4.3) Il presente atto tiene luogo di ogni assenso necessario da parte degli organi amministrativi delle società incorporate per l'espletamento di qualsiasi atto civile o amministrativo inerente alla successione universale della società incorporante alle società incorporate e, per quanto sopra, vale come procura in favore dell'organo amministrativo della società incorporante, che potrà compiere ogni atto all'uopo necessario.

I Pubblici Ufficiali ed, in particolare, i Conservatori dei Pubblici Registri sono tenuti per legge ad effettuare, previa esibizione di una copia autentica del presente atto (e della documentazione integrativa prescritta dalla normativa vigente), tutte le volture e le annotazioni necessarie per dare attuazione al deliberato delle società ed al presente atto di fusione.

All'uopo si precisa che le società incorporate "S.A.I.M.I. S.P.A." e "CAVE TECCHIONE S.R.L." sono intestatarie dei beni immobili e mobili registrati meglio descritti nell'allegato "A";

ARTICOLO 5

(Efficacia dell'atto di fusione)

5.1) In ottemperanza a quanto deliberato dalle assemblee delle società partecipanti alla fusione, la fusione ha effetto a partire dalla data in cui sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile.

5.2) In ottemperanza a quanto deliberato dalle assemblee delle società partecipanti alla fusione, la fusione ha effetto, ai fini contabili e fiscali, a decorrere dall'inizio dell'esercizio corrente e pertanto dalla data del 1° gennaio 2007.

ARTICOLO 6

(Disposizioni finali, spese)

6.1) Il presente atto sconta l'imposta fissa di registro.

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della società incorporante.

Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me notaio su tre facciate di due fogli ho dato lettura alle parti, che lo approva.

Sottoscritto alle ore quindici.

Firmato Luigi CUTRONE

Firmato Riccardo GENGHINI Notaio

Impronta sigillo.

*** BOLLETTA ***

DATA 25.01.2013

TESORERIA:FILIALE DI AVENZA

ENTE/ES

1010/2013

NUMERO

432

CONTO

1

COMUNE DI CARRARA
PIAZZA II GIUGNO 2
54033 MS CARRARA

VERSANTE OMYA SPA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E

423

IMPORTO

500,00+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : CONCESSIONE IN SANATORIA LA PIASTRA

RIF. 6529211 / 1/ 51/ 0

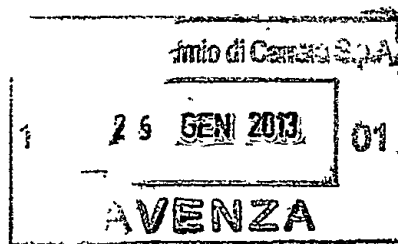
IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO RISCOSSO
500,00+	25.01.2013 ES	0,00 ES	0,00	0,00	500,00+

DICONSI EURO CINQUECENTO/00*****

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

IL CASSIERE

OPERAZIONE N. 80036/5/0104025





GRUPPO BANCA CARIGE

S.p.A. - Cap. Soc. euro 36.114.748,00 i.v. al 23/12/2010
 Sede legale in Carrara, Via Roma, 2
 C. F. P. I. e Iscr. Reg. Impr. Massa Carrara 00581810454
 Iscritta all'Albo delle Banche, soggetta all'attività di direzione e
 coordinamento della Banca CARIGE S.p.A. e appartenente al
 Gruppo Banca Carige iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e
 al Fondo Nazionale di Garanzia

Copia CLIENTE

FILIALE DI AVENZA

ABI: 6110

CAB: 24504

25/01/2013

PREG. SIG

OMYA S.P.A.

V A. CECHOV 48
 20151 MILANO MI

Vogliate prendere nota della seguente operazione a Vs. debito, eseguita sul c/c 118010.80 presso
 FILIALE DI AVENZA cod. 0104

Add. pagamenti Tesorerie mecc.

di euro

500,00

val.

25/01/2013

Descrizione:

Totale a Vs debito

euro 500,00

Cassa
 di Risparmio
 di Carrara S.p.A.

Cassa di Risparmio di Carrara
 FILIALE DI AVENZA

COMPONENTE ATTI COMUNE CARRARA -

Operazione n° 551/5/010425

Vogliate addebitare al c/c 118010.80 dip. 0104 intestato a: OMYA S.P.A.

La somma di euro 500,00 oltre a commissioni e spese, per l'esecuzione di:

- Add. pagamenti Tesorerie mecc.

di euro

500,00

val.

25/01/2013

Cassa
 di Risparmio
 di Carrara S.p.A.

CARRARA, 25/01/2013

Pagina 1 di 1

Firma.....

N=4883700

1 Particella: 104

21-Gen-2013 10:18
Prot. n. T62375/2013

Ufficio Provinciale di Massa Carrara - Territorio Servizi Catastali - Direttore ING. MASSIMO MORENTH telematica esente per fini istituzionali



Ufficio Provinciale di Massa Carrara - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/01/2013

Data: 21/01/2013 - Ora: 10.11.22
Visura n.: T57895 Pag: 1
Segue

Dati della richiesta	Comune di CARRARA (Codice: B832) Provincia di MASSA
Catasto Fabbricati	Foglio: 20 Particella: 104 ¹⁷

INTESTATO

1	SPA OMYA	00305760548*	(1) Proprietà
---	----------	--------------	---------------

Unità immobiliare dal 22/07/2004

CARTA CATASTRALE del 22/07/2004												
N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA	
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita		
1	Urbana	20	104		Cens. Zona 2			D/1			Euro 105.082,00	VARIAZIONE del 22/07/2004 n. 2588. 1/2004 in atti dal 22/07/2004 (protocollo n. MS0042415) CONFERMA CLASSAMENTO PROPOSTO
Indirizzo				VIA CARRIONA SNC piano: T-3;								
Annotazioni				sopralluogo del 20/07/04								

Situazione dell'unità immobiliare dal 29/09/2003

DATI IDENTIFICATIVI											DATI DI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA
N.	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita						
1	Urbana	20	104		Cens. 2	Zona	D/I			Euro 105.082,00	VARIAZIONE del 29/09/2003 n. 7617. 1/2003 in atti dal 29/09/2003 (protocollo n. 82337) AMPLIAMENTO -DEMOLIZIONE PARZIALE					
Indirizzo											, STRADA COMUNALE CARRONA PER RAVACCIONE SNC piano: T-3;					
Annotazioni											classamento proposto (D.M. 701/94) :sopralluogo del 5.12.2002 - situazione non più rispondente allo stato dei luoghi - rendita ai fini storici					

Situazione dell'unità immobiliare dal 20/12/2002

N.	DATI IDENTIFICATIVI					DATI DI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita		
1	Urbana	20	104		Cens.	Zona	D/1			Euro 29,396,73	VARIAZIONE del 20/12/2002 n. 135867.1/2002 in atti dal 20/12/2002 (protocollo n. 229912) INSERIMENTO ANNOTAZIONE -VARIAZIONE DI CLASSAMENTO	
Indirizzo , VIA CARRONA DI RAVACCIONE piano: T-1-2-3;												
Annotazioni sopralluogo del 5.12.2002 - situazione non più rispondente allo stato dei luoghi - rendita ai fini storici												

Situazione dell'unità immobiliare dal 22/11/2002

N.	DATI IDENTIFICATIVI					DATI DI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita		
1	Urbana	20	104		Zona Cens. 2	Zona	D/1			Euro 29.396,73	VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 22/11/2002 n. 126834 .1/2002 in atti dal 22/11/2002 (protocollo n. 212500) VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA	
Indirizzo , VIA CARRONA DI RAVACCIONE piano: T-3;												
Annotazioni classamento proposto (D.M. 701/94)												

Situazione dell'unità immobiliare dal 20/12/2001

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita	
1	Urbana	20	104		2	Zona	D/1			Euro 29.396,73 L. 56.920.000	VARIAZIONE del 20/12/2001 n. 6311.1/2001 in atti del 20/12/2001 (protocollo n. 128731) FUSIONE -AMPLIAMENTO
Indirizzo		, STRADA COMUNALE PER RAVACCIONE piano: T-3;									
Annotazioni		classamento proposto (D.M. 701/94)									



Ufficio Provinciale di Massa Carrara - Territorio
Servizi Catastali

Data: 21/01/2013 - Ora: 10.11.22

Fine

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/01/2013

Visura n.: T57895 Pag: 3

Situazione dell'unità immobiliare dal 14/10/1999

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA		
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita		
1	Urbana	20	104		Cens. 2		Zona	D/1			L. 35.369,000	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 14/10/1999 n. 1762 .1/1999 in atti dal 16/10/1999
Indirizzo , VIA COMUNALE CARRIONA PER RAVACCIONE piano: T-3;												
Notifica - , rett.class. proposto dalla parte												
Annotazioni												
Partita 1030586 Mod.58 3661												

Situazione dell'unità immobiliare dal 02/04/1998

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza		Rendita
1	Urbana	20	104		Cens. 2		D/1			L. 33.200.000	COSTITUZIONE del 02/04/1998 n. B01087 .1/1998 in atti dal 02/04/1998
Indirizzo , VIA COMUNALE CARRIONA PER RAVACCIONE piano: T-3.											
Notifica -					Partita		1026344	Mod.58		3661	
Annotazioni classamento proposto (D.M. 701/94)											

Situazione degli intestati dal 14/01/1999

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	SPA OMYA	00305760548	(1) Proprietà
DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 14/01/1999 Voltura n. 664 .1/1999 in atti dal 20/05/1999 Repertorio n. : 42053 Rogante: VIGLIAR Sede: MASSA Registrazione: UR Sede: MASSA n. 124 del 21/01/1999 SCISSIONE			

Situazione degli intestati dal 02/04/1998

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	SOC. S.A.I.M.I. S.P.A. con sede in CARRARA	00181240458	(1) Proprietà fino al 14/01/1999
DATI DERIVANTI DA COSTITUZIONE del 02/04/1998 n. B01087 .1/1998 in atti dal 02/04/1998 Registrazione:			

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

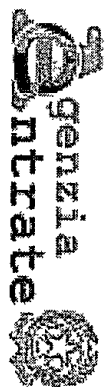
Unità immobiliare soppressa dal 20/12/2001

La soppressione ha originato e/o variato i seguenti immobili:

- foglio 20 particella 105 sub.
- foglio 20 particella 104 sub.

Situazione dell'unità immobiliare dal 06/02/1998

Indirizzo , VIA COMUNALE CARRIONA PER RAVACCIONE piano: T;



Ufficio Provinciale di Massa Carrara - Territorio
Servizi Catastali

Data: 21/01/2013 - Ora: 10.12.44
Visura n.: T58880 Pag: 2

Fine

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/01/2013

Notifica	-	Partita	1026024	Mod 58	3594
Annotazioni		classamento proposto (D.M. 701/94)			

Situazione degli intestati dal 14/01/1999

N.	DATA ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	SPA OMYA	00305760548	(1) Proprietà fino al 20/12/2001
DATI DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 14/01/1999 Voltura n. 664. I/1999 in atti dal 20/05/1999 Repertorio n. : 42053 Rogante: VIGLIAR Sede: MASSA Registrazione: UR Sede: MASSA n. 124 del 21/01/1999 SCISSIONE		

Situazione degli intestati dal 17/07/1998

N.	DATA ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	SPA SAIMI con sede in CARRARA	00181240458	(1) Proprietà fino al 14/01/1999
DATI DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 17/07/1998 Voltura n. 4222. I/1998 in atti dal 13/05/1999 Repertorio n. : 208977 Rogante: LUCENTINI Sede: CARRARA Registrazione: UR Sede: CARRARA n. 617 del 27/07/1998 VENDITA		

Situazione degli intestati dal 06/02/1998

N.	DATA ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE DI CARRARA con sede in CARRARA	00079450458	CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI fino al 17/07/1998
2	SOC SAIMI S.P.A. con sede in CARRARA	00181240458	CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI fino al 17/07/1998
DATI DERIVANTI DA	COSTITUZIONE del 06/02/1998 n. B00379. I/1998 in atti dal 06/02/1998 Registrazione:		

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Settore Urbanistica e S.u.a.p.

OGGETTO: Accertamento di conformità per la realizzazione di opere abusive anno 1998 in loc. Piastra di Torano. Ditta SAIMI Spa.

In data 01/06/1998, la società SAIMI Spa (oggi OMYA Spa) ha presentato, con prot. n. 20425/2894, istanza di concessione edilizia per la realizzazione di opere edili di parziale demolizione e ricostruzione con ampliamento della superficie coperta di un fabbricato industriale sito in loc. La Piastra di Torano, destinato a ospitare una linea di frantumazione e lavorazione del materiale lapideo.

L'istanza, dopo avere seguito l'iter istruttorio che ha ottenuto parere favorevole, è stata approvata dalla commissione edilizia n.33 del 10/12/1998 alle condizioni espresse dall'Ufficio Tutela Ambiente del Comune (parere favorevole condizionato alla realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale previsti in precedenti ordinanze).

In data 14/12/1998, il Responsabile del Procedimento redige la proposta di provvedimento finale, ritenendo accoglibile l'istanza.

Prima del rilascio della concessione edilizia, in data 23/12/1998, viene eseguito un sopralluogo dall'ufficio e viene accertato *"che le opere edilizie ed impiantistiche oggetto dell'istanza di cui al punto precedente erano state completate sia strutturalmente che funzionalmente"* (vedi relazione istruttoria del 27/07/1999).

A seguito del sopralluogo del 23 dicembre 1998 e del relativo avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi degli art. 4 e 7 della L. 47/1985, la Società SAIMI Spa in data 14/01/1999 con prot. 2680/189 inoltra richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

In data 19 novembre 1999 con atto Diniego 183NA/99 l'istanza viene respinta in quanto le opere abusive risultano *"non ammesse dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza in sanatoria"*. Viene quindi emessa l'ordinanza di demolizione.



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Settore Urbanistica e S.u.a.p.

Avverso il diniego e l'ordinanza di demolizione è stato fatto ricorso al T.A.R. Liguria. Il TAR, dopo aver riunito i due ricorsi, li ha accolti con sentenza n.502/2012. Per il primo, il Tribunale Amministrativo ha ritenuto sussistesse il difetto di motivazione dell'atto, per il secondo ha ritenuto che l'illegittimità del diniego di sanatoria rendesse illegittima in via derivata l'ordinanza di ingiunzione di demolizione.

Esaminata la documentazione in atti, e in particolare l'istanza di concessione edilizia del 1 giugno 1998 e la documentazione pervenuta in data 10 settembre 2012 con la quale si attesta che alla data di cui sopra le opere contestate erano già state realizzate, rivisto il procedimento che in questo caso imponeva la riqualificazione dell'istanza suddetta in sanatoria, il Comune non ha ritenuto di proporre appello.

In data 25 settembre 2012, con prot. 48187, la Società ha richiesto il riesame della pratica edilizia del 1 giugno 1998, che alla considerazione delle motivazioni precedentemente espresse, deve essere valutata come istanza di concessione edilizia in sanatoria. Che le opere fossero già realizzate, nella loro consistenza strutturale e volumetrica, alla data del 1 giugno 1998, e quindi prima della nuova disciplina contrastante (entrata in vigore della L.R.78/98), è attestato dalla dichiarazione di sostitutiva di atto notorio allegato al riesame a firma dell'amministratore delegato della Soc Omya Gian Paolo Fantin.

Trattandosi di opere conformi agli strumenti urbanistici vigenti sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza, si invia al NV con esito favorevole.

Carrara, 16 novembre 2012

Arch. Nicoletta Migliorini

Nicoletta Migliorini

*Iniziativa sanatoria art. 140 c.4 LR 1/05
di importo € 12.786,00 + oneri di concessione
con deliber. n° 134 del 21.11.12 -
Progetto Piano 2/fore il 8.11.13 rev. ERUB.V. n° 26 del 16/11/2012
un. 121-122-123 -
Tomi el SUAP*

COMUNE DI CARRARA
54033 piazza Due Giugno, 1
Ufficio Programmazione Urbanistica e S.u.a.p.
Tel +39 0585.641368 - Fax +39 0585.641296
e-mail nmigliorini@comune.carrara.ms.it

*Procedimento favorevole
in via d'assorbimento*

*for. l. 13
16/11/13*



Cassa
di Risparmio
di Carrara S.p.A.

S.p.A. - Cap. Sociale euro 31.782.200
Sede legale in Carrara, V.
C. F., P.I. e iscr. Reg. Imp. CARIGE
iscritta all'Albo delle Banche, e appartenente
al Gruppo Banca Carige iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

*** BOLLETTA ***
DATA 08.01.2013
TESORERIA: FILIALE DI AVENZA

ENTE/ES 1010/2013
NUMERO 121

CONTO
1

COMUNE DI CARRARA
PIAZZA II GIUGNO 2
54033 MS CARRARA

VERSANTE OMYA SPA

HA VERSATO QUANTO SEGUE: PROVV/E

121

IMPORTO

12.786,00+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA URBANISTICA

RIF. 6546587 / 1 / 51 / 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	ESPESE	COMM.	IMPORTO RISCOSSO
12.786,00+	08.01.2013	ES	0,00 ES	0,00	0,00
					12.786,00+

DICONSI EURO DODICIMILASETTECENTOTTANTASEI/00****

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

IL CASSIERE

OPERAZIONE N. 80046/16/0104008



Cassa
di Risparmio
di Carrara S.p.A.

S.p.A. - Cap. Sociale euro 31.782.290
Sede legale in Carrara, Via Roma, 2
C. F., P.I. e iscr. Reg. Imp. Marea Carrara 00581810454
iscritta all'Albo delle Banche, e appartenente
al Gruppo Banca Carige iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi



Cassa
di Risparmio
di Carrara S.p.A.

GRUPPO BANCA CARIGE
S.p.A. - Cap. Sociale euro 31.762.290
Sede legale in Carrara, V.
C. F., P.I. e Iscr. Reg. Imp. n. 00581810454
Iscritta all'Albo delle Banche
e coordinamento della Banca CARIGE S.p.A. e appartenente
al Gruppo Banca Carige iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

*** BOLLETTA ***

DATA 08.01.2013

TESORERIA: FILIALE DI AVENZA

ENTE/ES

1010/2013

NUMERO

122

CONTO

1

COMUNE DI CARRARA
PIAZZA II GIUGNO 2
54033 MS CARRARA

VERSANTE GMYA SPA

HA VERSATO QUANTO SEGUE PROVV. E

122

IMPORTO

6.935,00+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARI

RIF. 6546587 / 1 / 51 / 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO RISCOSSO
6.935,00+	08.01.2013 ES	0,00 ES	0,00	0,00	6.935,00+

DICONSI EURO SEIMILANOVECENTOTRENTACINQUE/00*****

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL CASSIERE

OPERAZIONE N. 80047/16/010400B



Cassa
di Risparmio
di Carrara S.p.A.

S.p.A. - Cap. Sociale euro 31.762.290
Sede legale in Carrara, Via Roma, 2
C. F., P.I. e Iscr. Reg. Imp. n. 00581810454
Iscritta all'Albo delle Banche, soggetta all'attività di direzione
e coordinamento della Banca CARIGE S.p.A. e appartenente
al Gruppo Banca Carige iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi



Cassa
di Risparmio
di Carrara S.p.A.

S.p.A. - Cap. Sociale euro 31.762.290
Sede legale in Carrara, Via
C. F., P.I. e Iscr. Reg. Imp. **CARIGE**
Iscritta all'Albo delle Banche
e coordinamento della Banca CARIGE S.p.A. e appartenente
al Gruppo Banca Carige iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari
Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

*** BOLLETTA ***

DATA 08.01.2013

TESORERIA:FILIALE DI AVENZA

ENTE/ES
1010/2013

NUMERO
123

CONTO
1

COMUNE DI CARRARA
PIAZZA II GIUGNO 2
54033 MS CARRARA

VERSANTE OMYA SPA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVVIE

123

IMPORTO

5.850,00+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARI

RIF. 4544587 / 1 / 51 / 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO RISCOSSO
5.850,00+	08.01.2013 ES	0,00 ES	0,00	0,00	5.850,00+

DICONSI EURO CINQUEMILAOTTOCENTOCINQUANTA/00*****

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL CASSIERE

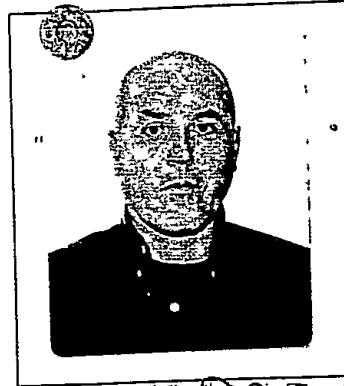
OPERAZIONE N. 80049/16/0104008



Cassa
di Risparmio
di Carrara S.p.A.

S.p.A. - Cap. Sociale euro 31.762.290
Sede legale in Carrara, Via Roma, 2
C. F., P.I. e Iscr. Reg. Imp. Mezza Carrara 00501810454
Iscritta all'Albo delle Banche, soggetta all'attività di direzione
e coordinamento della Banca CARIGE S.p.A. e appartenente
al Gruppo Banca Carige iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari
Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Cognome FANTIN
 Nome GIAN PAOLO
 nato il 20.08.1964
 (atto n. 1883 P. I S. A)
 a LA SPEZIA (SP)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza AULLA (MS)
 Via Via della Libertà, 1 ALBIANO MAGRA
 Stato civile CONIUGATO
 Professione INGEGNERE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,75
 Capelli Brizzolati
 Occhi Castani
 Segni particolari N.N.



Firma del titolare: *Gian Paolo Fantin*

AULLA 28.09.2010

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO

Il Funzionario Incaricato



Gian Paolo Fantin

Valida Fino al 27-09-2020



AR 8317370

LP.ZS. 85A - OFFICINA CV. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 AULLA
 (PROV. MASSA-CARRARA)
 CARTA D'IDENTITÀ
 N° AR 8317370
 DI
 FANTIN
 GIAN PAOLO

COMUNE DI CARRARA	
11 SET. 2012	Cat. Ull 3 Clas.
C. n. 65670	



Omya SpA
Via A.Cechov, 48
20151 - Milano

Tel +39 02 38083.1
Fax +39 02 38083703

www.omya.com

Società con socio unico

Spett.le
Comune di Carrara
Ufficio Urbanistica
Piazza 2 Giugno, 1
54033 CARRARA (MS)

C. Att.ne:Dirigente Geom. Claudio Baccicalupi.

Avenza, 10/09/2012

Oggetto: **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio.**

Si allega alla presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in riferimento alla pratica edilizia presentata in data 1 Giugno 1998 prot. n. 20425/2894.

Cordiali saluti.

Omya S.p.A.
Gian Paolo Fantin.

ASSEGNATA AI RESPONSABILE
DEL PP. PRESENTO
ai sensi dell'art. 2800 e s.m.i.
Il Sig. André M. Fantin
DATA 17/09/12
Il Dirigente del Settore
Prot. Int. n°



Omya SpA
Via A.Cechov, 48
20151 - Milano

Tel +39 02 38083.1
Fax +39 02 38083703

www.omya.com

Società con socio unico

Milano, 10 Settembre 2012

DICHIARAZIONE SOTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto Gian Paolo Fantin, nato a La Spezia il 20-08-1964 e residente in Aulla, via della Libertà 1, codice fiscale FNTGPL64M20E463W, nella qualità di attuale amministratore delegato della società Omya S.p.A (che ha incorporato per fusione SAIMI SpA), con sede legale in Milano via A. Cechov 48, consapevole delle responsabilità che assume in caso di falsa dichiarazione, dichiara ed assevera che, come risulta dalla documentazione reperita in azienda, i fabbricati oggetto della istanza di approvazione edilizia presentata al Comune di Carrara in data 1 Giugno 1998 (prot. n. 20425/2894), erano, alla data di presentazione dell'istanza, già completati nelle loro volumetrie essenziali.

Si allega la documentazione:

1. Offerta della ditta Fragola SpA per la fornitura e messa in opera strutture del capannone in data 13/01/1998.
2. Ordine SAIMI SpA alla ditta Fragola SpA per la fornitura e messa in opera delle strutture del capannone in data 10/02/1998.
3. Accettazione ordine e fattura acconto del 17/02/1998.
4. Fotografia di esecuzione dei lavori in data 11/05/1998.

In fede

Gian Paolo Fantin

ns. r/f/ff
Vs. rif.

Spett.le Ditta

OMYA S.P.A. (MS)

Via A. Cechov 48

20151 MILANO (MI)

S. Maria degli Angeli li, 13 Gennaio 1998

OGGETTO: IMPIANTO DI MACINAZIONE RICICLO MOLINO HAZEMAG.

OFFERTA N. 6/98

li, 13 Gennaio 1998

In' evasione alla Vs. gradita richiesta del VERBALE ci preghiamo sottoporVi ns. migliore offerta per la fornitura di quanto sotto indicato e che potremmo fornirVi alle seguenti condizioni:

CONSEGNA: DA STABILIRE.

RESA: FRANCO VS. STABILIMENTO.

IMBALLO: ESCLUSO.

PAGAMENTO: 20 % + I.V.A. ALL'ORDINE 1/2 BON. BANC.

RESTANTE A STATI AVANZAMENTO LAVORI MENSILI DEL MATERIALE

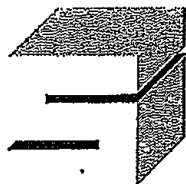
CONSEGNATO 1/2 BON. BANC. A 60 GG. D.F. F.M.

Altre condizioni generali di vendita come retroindicate.

NUMERO		DESCRIZIONE DELLA MERCE	PREZZO TOTALE
Posiz.	Quantità		
30	1	SEZ.B) STRUTTURA METALLICA. <u>STRUTTURA METALLICA E PENSILINA</u> per impianto di macinazione riciclo HAZEMAG. Struttura dimensioni in pianta mm.10000x20000, altezza dal piano di appoggio mm.33000 circa. Realizzata in ferro profilato a caldo tipo Fe 430 B ad elementi bullonati. -Pilastrini realizzati in travi HEA, completi di piastre di base e tiranti di fondazione. -Travi di copertura in profilati a caldo IPE. -Controventi longitudinali e trasversali in profilati angolari. -N.1 piano posto a quota + mm.3500, dimensioni in pianta mm.7000x6000 circa. Realizzato con travature in profilati HEA e IPE, piano di calpestio in lamiera bugnata rinforzato con profilati piatti. -N.1 piano posto a quota + mm.6500, dimensioni in pianta mm.15000x7000 circa. Realizzato con travature in profilati IPE, piano di calpestio in lamiera bugnata rinforzato con profilati piatti. -N.1 piano posto a quota + mm.8800, dimensioni in pianta rispettivamente mm.7000x20000 e mm.3500x3000 circa. Realizzato con travature in profilati IPE, piano di calpestio in lamiera bugnata rinforzato con profilati piatti. -N.1 piano posto a quota + mm.13500, dimensioni in pianta rispettivamente mm.20000x10000 circa. Realizzato con travature in profilati IPE, piano di calpestio in lamiera bugnata rinforzato con profilati piatti. -N.1 piano posto a quota + mm.21500, dimensioni in pianta mm.20000x10000 circa. Realizzato con travature in profilati IPE, piano di calpestio in lamiera bugnata rinforzato con profilati piatti. -N.1 piano posto a quota + mm.25000, dimensioni in pianta mm.20000x10000 circa. Realizzato con travature in profilati IPE, piano di calpestio in lamiera bugnata rinforzato con profilati piatti. -Tutti i piani sono completi di parapetti di protezione, battipiedi e monorotaie occorrenti. Pensilina realizzata ad alle dimensioni in pianta rispettivamente mm.17000x22800 e mm.10000x3700 circa, posta a quota + mm.8800 circa. Realizzata in ferro profilato a caldo tipo Fe 430 B ad elementi bullonati. -Capriate reticolari in profili a squadra ad elementi elettrosaldati e bullonati.	

NUMERO		DESCRIZIONE DELLA MERCE	PREZZO TOTALE
Posiz.	Quantità		
		-Trave reticolare di collegamento capriate realizzate in profili a squadra ad elementi elettrosaldati e bullonati. -Pilastri realizzati in travi HEA, completi di piastre di base e tiranti di fondazione. -Mensole per il fissaggio delle capriate reticolari sul lato fabbricato realizzate in lamiera composte elettrosaldate. Orditura per il tamponamento e la copertura realizzata in profilati tubolari opportunamente fissata alla struttura metallica e pensilina. Peso complessivo Kg.160.000 circa. PREZZO.....f. 460'000'000	
31	1	<u>TAMPONAMENTO E COPERTURA</u> fabbricato per impianto di macinazione riciclo HAZE-MAG. Tamponamento fabbricato posto su tre lati delle seguenti dimensioni: N.1 parete dimensioni mm.33000x10000, N.1 25000x10000 e N.1 25000x20000. Tamponamento capriate pensilina su due lati per una altezza di mm.2000 circa per un totale di mq.160. Realizzati in lamiera, spessore lato interno e esterno mm.0,6, tipo sandwich esternamente ed internamente preverniciata a caldo spessore pannello mm.50. Copertura fabbricato dimensioni in pianta mm.20000x10000 circa. Copertura pensilina dimensioni in pianta rispettivamente di mm.17000x22900 e mm.10000x3700 circa. Realizzate in lamiera, spessore lato interno e esterno mm.0,6, tipo sandwich esternamente ed internamente preverniciata a caldo spessore pannello mm.50. Canala di gronda, discendenti, scossaline occorrenti. Escluse finestre e porte da definire in fase di progettazione. <u>CONSIDERARE MONTAGGIO TAMPONAMENTO</u> PREZZO.....f. 110'000'000	
32		<u>MONTAGGIO IN OPERA E TRASPORTO</u> Prestazione di manodopera specializzata per il montaggio di quanto descritto nella presente sezione compreso ogni altro onere relativo. Prestazione dei mezzi di sollevamento. Prestazione di tutte le attrezzature occorrenti al montaggio, utensili, ponteggi ecc... Riverniciatura finale delle carpenterie.	

NUMERO		DESCRIZIONE DELLA MERCE	PREZZO TOTALE
Posiz.	Quantità		
		TRASPORTO	
	1	del materiale descritto nella presente sezione dalla ns. sede al Vs. cantiere di montaggio.	
		PREZZO.....£.	163'000'000
		TOTALE SEZIONE B).....£.	733'000'000
		TOTALE PREVENTIVO.....£.	1'703'090'000
			+ I.V.A.
		<u>ESCLUSIONI</u>	
		-Opere murarie di qualsiasi genere.	
		-Impianto e quadro elettrico.	
		-Impianto ingrassaggio centralizzato.	
		-Impianto principale e secondario distribuzione aria compressa.	
		-Strumentazione, indicatori di livello e montaggio in opera.	
		-Porte e finestre per fabbricato.	
		-Quant'altro non specificatamente descritto nella presente offerta.	
		<u>VALIDITA' OFFERTA 3 MESI.</u>	
		F.lli FRAGOLA s.p.a.	



S.A.I.M.I. - S.p.A.

Capitale Sociale 4.200.000.000 i.v.

Via Passo della Volpe, 53
Carrara - Avenza - 54031 Avenza

TELEFONI: UFFICI 50300 - CAVA: 73741 - TELEFAX (0585) 53485
C.C.I.A.A. N. 69538 - ISCR. REG. SOC. TRIB. MASSA N. 2562
COD. FISC. E PART. IVA 00181240458 - M - 462018

Spett.le
FRAGOLA S.P.A.
Via del Caminaccio, 2
06088 Santa Maria degli Angeli (PG)

RF/pb P 040/98 Avenza, 10 Febbraio 1998

OGGETTO: Ordine N. 12/43/60.032.004

In riferimento alla Vs. offerta N. 6/98 del 13/01/98 e Vs. fax del 19/01/98, con la presente Vi passiamo ordine per quanto segue:

- Impianto di macinazione riciclo molino Hazemag:

- Pos. 30) Struttura metallica e pensilina
- Pos. 31) Tamponamento e copertura
- Pos. 32) Montaggio in opera e trasporto

• IMPORTO ORDINE: Lit. 715.000.000.=

PAGAMENTO: 20% + IVA all'ordine a mezzo B.B.

80% a S.A.L. mensili del materiale consegnato a mezzo B.B. 60 GG. D.F.F.M.

SAIMI S.p.A.



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Unità di Staff Direzione Generale
U.O. Advocatura

Carrara, il 10/02/2012

Urgente

Al Dirigente del Settore Urbanistica-SUAP
Claudio Bacicalupi
SEDE

Oggetto: TAR Toscana: Soc. Kuwait Petroleum Italia spa / Comune.
Tar Liguria: S.A.I.M.I. / Comune.

La presente per comunicare che è pervenuta comunicazione dal TAR Toscana con la quale viene fissato il merito della causa della Kuwait al 10/05/2012 e comunicazione del Tar Liguria che fissa i due meriti della S.A.I.M.I. al 22/03/2012.

Il Comune deve depositare documenti, memorie e repliche rispettivamente entro 40, 30 e 20 giorni prima di dette udienze.

Si tratta di vecchi ricorsi che si riallegano al fine di avere aggiornamenti sulle pratiche per poter predisporre memorie aggiornate da depositare nei termini di legge.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento si porgono cordiali saluti.

Per l'Avvocatura Comunale

Avv. Marina Vannucci

All. ut sopra

URGENTE:

notificare a mani entro il 19 GEN. 2000

II. 19 GEN. 2000

22.03.12

Avv. GIOVANNI GERBI

Via Corsica 21/18-20 - Tel. 586826/7/8

16128 GENOVA GEN. 2000

19 GEN. 2000

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale - Genova

RICORSO

della Società S.A.I.M.I. S.p.a., con sede in Carrara, Via Antica di Massa, 67,
in persona del legale rappresentante Dott. Enrico Toti Lombardozi, assistita
e rappresentata, per procura a margine del presente atto, dall'Avv. Giovanni

Gerbi presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Genova, Via
Corsica, 21/18,

contro

il Comune di Carrara, in persona del Sindaco in carica,

per l'annullamento, previa sospensione,

della ingiunzione di demolizione 23 novembre 1999 prot. n. 6332-98,
notificata in data 15 dicembre 1999,

avente ad oggetto

demolizione di ampliamento di fabbricato industriale,

nonchè per l'annullamento

del provvedimento 19 novembre 1999 n. 183 NA/99, notificato in giorno
successivo,

avente ad oggetto

diniego di concessione edilizia in sanatoria.

Premesse di fatto

1) La Società S.A.I.M.I. S.p.a. era proprietaria, in Comune di Carrara, di un
vasto compendio immobiliare (di più di 20.000 metri quadrati) censito al
pertinente catasto al foglio 20 con le particelle 102 - 39 - 83 - 84 - 105 - 81 -
79 - 77 - 100 - 82 - 91 - 90 - 98 e 104 sopra il quale insistono vari fabbricati
costituenti un complesso produttivo per la frantumazione di materiale

PROCURA SPECIALE
DELEGA

Io sottoscritto Enrico Toti
Lombardozi nella qualità
di legale rappresentante
della S.A.I.M.I. S.p.A.
delego a rappresentare e
difendere la Società nel
presente giudizio l'Avv.
Giovanni Gerbi
conferendogli ogni facoltà
di legge ed espressamente
quella di proporre motivi
aggiunti. Eleggo domicilio
speciale presso il suo studio
in Genova, Via Corsica n.
21/18.

In originale firmato:
Enrico Toti Lombardozi
Visto: è autentica
In originale firmato:
Giovanni Gerbi

Mr. Drexler



lapideo e marmo, tutti regolarmente approvati dal Comune di Carrara.

Il più recente fabbricato, che ospita una linea di frantumazione del marmo, è stato realizzato sul mapp. 104 in forza della concessione edilizia 21 gennaio 1995 n. 307/95 alla quale ha fatto seguito una variante 21 ottobre 1997 n. 15194/2059.

E' questo il fabbricato che interessa il presente giudizio ed è quello rappresentato nelle fotografie depositate come **docc. nn. 1 - 2 e 3**.

2) Prima, peraltro, di dare conto degli atti del procedimento ora in rilievo, conviene ricordare che con atto di scissione a rogito Notaio Rodolfo Vigliar 14 gennaio 1999 rep. n. 42053 (**ns. doc. n. 4**) la S.A.I.M.I. (posseduta al 100% dalla Società OMYA S.p.a.) ha ceduto alla OMYA *"tutti gli elementi patrimoniali attinenti al ramo di azienda relativo all'attività di frantumazione di materiale lapideo sito in Carrara (MS) frazione Torano, Via Ravaccione, loc. La Piastra"*.

L'atto è stato trascritto a Massa il 21 gennaio 1999 siccome risulta dal timbro sullo stesso apposto.

All'atto di scissione è allegato un certificato di destinazione urbanistica 19 novembre 1998. Da esso risulta che *"Per effetto del Piano Strutturale approvato con Decreto del Presidente della G.R.T. del 12/05/97 n. 82 pubblicazione B.U.R.T. del 28/05/97 N. 21: 1) Destinazione del suolo: Area priva di valori storico paesaggistici ambientali. Per effetto del Regolamento Urbanistico approvato con atto del Consiglio Comunale n. 64 del 08/04/98 e della Variante adottata con atto di C.C. n. 97 del 15/05/98: 1. Destinazione del suolo: Area posta al di fuori del perimetro centro-edificato (Tit. V Art. 25 delle NTA). Tutti i Mappali Zona D3 Bacino Estrattivo (Tit. V Art. 19 lett.*

"c" delle NTA). Tutti i Mappali con esclusione del Mapp. 102P. -

2. VINCOLI SPECIFICI (Tav. 19 P.S.) - Vincolo Idrogeologico L. 3267 del 30.12.1923

3. UTILIZZAZIONE: ///

4. ALTRI CONDIZIONAMENTI: ///

3) Poichè il moderno capannone autorizzato con la concessione edilizia 21 gennaio 1995 si è subito rivelato insufficiente a contenere i macchinari necessari alle operazioni di frantumazione che in esso si dovevano svolgere, la S.A.I.M.I., fin dal 1° febbraio 1998, ha avviato il procedimento inteso alla approvazione di un progetto di razionalizzazione inteso a demolire un vecchio capannone discosto appena un metro e quaranta da quello nuovo ed a ricostruirlo, pressochè corrispondente, ora peraltro in prosecuzione di quello nuovo. L'operazione veniva a determinare un complessivo prolungamento del capannone nuovo di un metro e mezzo (50.65 a fronte di 49), una riduzione di superficie, un ipotetico aumento di volume di mc. 5.984 (in realtà assai minore posto che era stata considerata come volume una tettoia aperta su 2 lati stimata mc. 2.859,12).

La prima istanza (10 febbraio 1998 - ns. doc. n. 5) è stata inviata al GONIP (Gruppo Operativo Nuovi Insediamenti Produttivi) presso la AZIENDA USL n. 1 di Massa e Carrara il quale, con atto 29 maggio 1998 (ns. doc. n. 6), ha espresso il nulla osta di competenza.

La seconda istanza (30 marzo 1998 - ns. doc. n. 7) è stata rivolta alla Provincia di Massa Carrara (ai fini del vincolo idrogeologico) la quale ha accordato l'autorizzazione al movimento di terreno previsto dal progetto con atto dirigenziale 11 maggio 1998 (ns. doc. n. 8).

La terza domanda (protocollata il 1 giugno 1998 - ns. doc. n. 9) è stata avanzata al Comune di Carrara per ottenere la concessione edilizia.

Essa contiene la specificazione dei dati essenziali (non si deposita il progetto siccome ora non appare necessario fare) dai quali, tra l'altro, risulta che l'ampliamento, mentre comportava un ritenuto incremento di volumetria di mc. 5.984 (in realtà di poco più di mc. 3.000), determinava una riduzione, siappur modesta (per mq. 4,77), della superficie coperta poichè con le nuove opere era prevista, come si è detto, la eliminazione di un preesistente capannone.

La volumetria totale sarebbe così diventata di mc. 25.635.

4) Occorre a questo punto, anticipare che la Società, sulla base dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni ottenute **ha dato corso alla realizzazione del progetto** in attesa del rilascio della concessione edilizia che allora pareva imminente.

Il progetto era, del resto, in tutto conforme al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico vigenti in Carrara.

La istanza di concessione edilizia 1 giugno 1998, diventa relativa ad opera eseguita, avrebbe quindi **dovuto essere trattata alla stregua di una istanza di sanatoria ex art. 13 L. 47/1985**, con il conseguente aggravio economico in quella norma previsto.

Nulla più.

5) E' invece accaduto l'inverosimile.

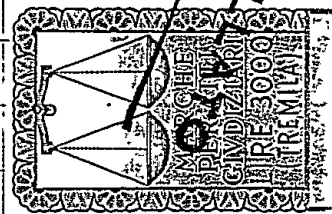
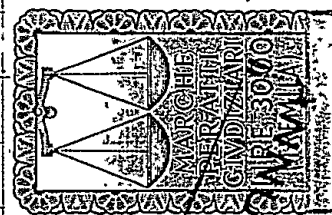
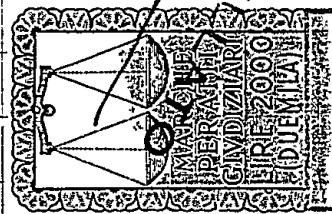
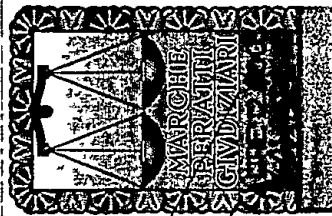
Dopo aver comunicato l'avvio del procedimento di esame dell'istanza (atto 3 giugno 1998 - ns. doc. n. 10) e dopo aver richiesto una integrazione documentale (atto 8 giugno 1998 - ns. doc. n. 11), prontamente soddisfatta

(nota del progettista 15 giugno 1998 - **ns. doc. n. 12** alla quale è allegato uno **schema superficiale** assolutamente illuminante circa il rapporto tra situazione preesistente e situazione di progetto) il Comune di Carrara -al quale il progettista aveva, in progressione, prima trasmesso l'atto Notaio Lucentini 17 luglio 1998 di perfezionamento dell'acquisto di aree del Comune di Carrara (**ns. doc. n. 13**), poi inviato due "memorie" 2 novembre e 13 novembre 1998, **ns. docc. nn. 14 e 15** - portava la pratica in Commissione edilizia la quale, nella seduta del 10 dicembre 1998, esprimeva **parere favorevole (ns. doc. n. 16)**.

Avvedutosi peraltro che l'ampliamento progettato era già stato eseguito, il Comune, con ordinanza 24 dicembre 1998 (**ns. doc. n. 17**), disponeva la sospensione dei lavori.

In verità, siccome inequivocabilmente risulta dal verbale di accertamento allegato all'ordinanza (doc. 17 bis), l'intervento, alla data del 23 dicembre 1998, era già completato se così si legge nel verbale: *"Dagli accertamenti effettuati e dalle misurazioni rilevate in loco si è riscontrato che la ditta proprietaria ha provveduto alla completa demolizione del capannone esistente ed alla successiva ricostruzione, in ampliamento al fabbricato preesistente, del manufatto oggetto dell'istanza di cui in premessa (la domanda di concessione edilizia 1 giugno 1998, n.d.r.) che, attualmente, pertanto presenta le caratteristiche dimensionali planimetriche di m. 27.00 x 22.50 ml. mentre la nuova elevazione abusiva si sviluppa su due corpi di altezza rispettivamente pari a circa 32.00 ml. e 10.50 ml."*

6) Per completezza si ricorda che la S.A.I.M.I. aveva denunciato in data 29 aprile 1998 al Genio civile (ai fini delle LL. 64/1974 e 1086/1971)



l'esecuzione delle opere ed i progetti erano stati restituiti vidimati il 17 giugno 1998 (ns. doc. n. 18) ed aveva allo stesso comunicato l'inizio dei lavori il 14 maggio 1998 (ns. doc. 18 bis).

7) Solo perchè indotta in errore e malamente consigliata, la S.A.I.M.I., a fronte della minacciata assunzione di ordinanza di demolizione delle opere eseguite prima di aver ottenuto la concessione edilizia chiesta fin dal 1° giugno 1998, invece di limitarsi a segnalare al Comune che la presentata istanza doveva essere considerata (ad opere oramai eseguite) come istanza in sanatoria., formulava nuova istanza di approvazione del progetto, ora dichiaratamente in sanatoria (13-14 gennaio 1999 - ns. doc. n. 19).

Era del tutto evidente l'inutilità di tale nuova istanza posto che per il progetto che la S.A.I.M.I. aveva oramai realizzato l'approvazione era già stata chiesta e sulla stessa la Commissione edilizia aveva già espresso parere favorevole.

La qualificazione giuridica dell'istanza -ontologicamente in sanatoria per essere state le opere eseguite- avrebbe dovuto, secondo regola generalissima, essere effettuata ex officio dal Comune.

8) Il fatto, apparentemente banale, che sia stata presentata una seconda istanza di approvazione, ha fatto sì che il Comune non l'abbia approvata! ed abbia poi assunto l'ingiunzione di demolizione ora impugnata.

Con provvedimento 19 novembre 1999 n. 52581 (ns. doc. n. 20) il Dirigente del Settore Assetto del Territorio ha negato la chiesta concessione edilizia sulla base di un nuovo parere reso dalla Commissione edilizia l'11 novembre 1999 nei seguenti termini "*parere contrario in quanto le opere abusive risultano non ammesse dallo strumento urbanistico vigente al momento*

della presentazione dell'istanza in sanatoria"

Un tale diniego è palesemente immotivato e, per ciò solo, illegittimo posto che non consente di capire quali sarebbero le disposizioni dello strumento urbanistico che si dice vigente al gennaio 1999 e che non consisterebbero nell'approvazione del progetto.

Esse, in effetti, non esistono.

Se si vuole provare a dare un senso a siffatto diniego occorre ritenere che sia stata considerata rilevante la **L.R. 3 novembre 1998 n. 78** (in BURT 12 novembre 1998 n. 37) che appare essere l'unica disposizione **sopravvenuta** rispetto alla data di esecuzione delle opere (realizzate nell'estate 1998) ed alla istanza di concessione edilizia 1 giugno 1998 ma vigente alla data del 14 gennaio 1999, nella quale la Società è stata indotta a presentare esplicita domanda di sanatoria.

Ebbene, la L.R. 3 novembre 1998 n. 78 recante il "*Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili*" **non** contiene alcuna disposizione che, rispetto al Piano Strutturale o al Regolamento Urbanistico già vigenti alla data del 1 giugno 1998 (nella quale la Società chiese la concessione edilizia sulla quale la Commissione edilizia ha reso parere **favorevole** il 10 dicembre 1998), non consenta di realizzare quel che la disciplina urbanistica di Carrara consentiva di costruire.

9) A seguito dell'opposto diniego di sanatoria il Dirigente del Settore Assetto del Territorio, con atto 23 novembre 1999, notificato il 15 dicembre successivo (**ns. doc. n. 21**) -dato conto che alla data del sopralluogo 23 dicembre 1998 "*le opere edili ed impiantistiche oggetto dell'istanza di cui al*

punto precedente erano state completate sia strutturalmente che funzionalmente" (e dunque non erano affatto in corso) e richiamato il diniego di sanatoria 19 novembre 1999- ha ingiunto alla S.A.I.M.I. la demolizione dell'opera non sanata, così testualmente descritta: "Costruzione, in ampliamento del fabbricato esistente, di edificio ad uso industriale, con annessi impianti tecnologici funzionali all'attività industriale di frantumazione del materiale lapideo, composto di due corpi di fabbrica aderenti, a struttura portante di acciaio e con tamponamento perimetrale mediante pannelli metallici preverniciati, di dimensioni planimetriche pari a 17.10 x 22.50 ml. circa ed altezza pari a 10.50 ml. quello al lato Sud Ovest e di dimensioni planimetriche pari a 10.00 x 22.50 ml. circa ed altezza pari a 32 ml. quello al lato Nord-Est".

La descrizione trascura, ma lo si ricorda per correttezza, che questo corpo aggiunto al capannone preesistente è pressochè corrispondente ad un vetusto capannone preesistente, separato dall'altro di un metro e mezzo, che è stato demolito per consentire la nuova edificazione in prosecuzione del capannone più recente.

10) Questo provvedimento, che anticipa, in caso di inottemperanza, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale per procedere alla demolizione d'ufficio, è illegittimo come illegittimo è il presupposto diniego di sanatoria.

Di entrambi tali atti si chiede il riparatorio annullamento, affidando il gravame ai seguenti motivi di

DIRITTO

A) Con riguardo al diniego di sanatoria 19 novembre 1999.

1) **Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 L. 47/1985. Assoluto difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3 L. 241/1990.**

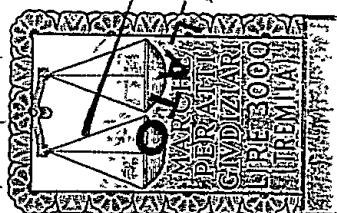
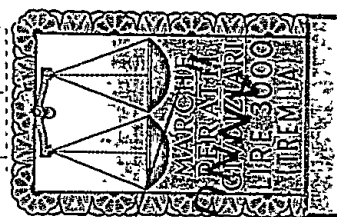
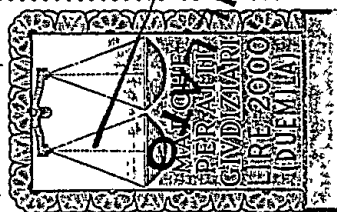
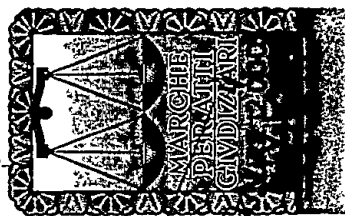
E' un caso addirittura scolastico di illegittimità quello del provvedimento che neghi una concessione edilizia (in sanatoria o meno, poco importa) *"in quanto le opere abusive risultano non ammesse dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione della istanza di sanatoria"* (così si esprime l'atto ora impugnato). In questo senso è assolutamente uniforme la giurisprudenza. Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 marzo 1994 n. 198 -che conferma Tar Liguria, 26 gennaio 1988 n. 42- *"In materia edilizia, il diniego di concessione o di autorizzazione a costruire, importando una contrazione dello jus aedificandi del proprietario, abbisogna di una circostanziata motivazione, esplicativa delle reali ragioni impeditive, da individuarsi in un contrasto del progetto presentato con precise norme urbanistiche, esplicitamente indicate"*; nello stesso senso Cons. Stato, Sez. V, 21 gennaio 1992 n. 570; Sez. V, 23 aprile 1993 n. 502; Sez. II, 8 marzo 1995 n. 2323 e Sez. II, 23 ottobre 1996 n. 1175).

Esso infatti non consente di capire in alcun modo **perchè** la concessione sia stata negata non indicando quale **norma** sarebbe ostativa.

2) **Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 L. 47/1985 sotto altro profilo. Eccesso di potere per travisamento. Difetto di istruttoria. Difetto di presupposto.**

Si nega che esista alcuna norma contenuta *"nello strumento urbanistico vigente al momento della presentazione della istanza in sanatoria"* rispetto alla quale il progetto (e l'opera) di cui si tratta non fossero conformi.

Basti considerare che il Piano Strutturale è stato approvato con D.P.G.R. 12



maggio 1997 n. 82, che il Regolamento Urbanistico è stato approvato con atto del Consiglio Comunale 8 aprile 1998 n. 65 (tali date sono contenute nel Certificato di destinazione urbanistica 19 novembre 1998 allegato al ns. doc. n. 4) e che la Commissione edilizia di Carrara ha reso il proprio parere favorevole in data 10 dicembre 1998, ampiamente dopo la approvazione dei due atti fondamentali della pianificazione urbanistica locale secondo la legislazione toscana.

3) **Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 L. 47/85 sotto diverso profilo. Violazione dei principi generali sul dovere di qualificazione ex officio degli atti di impulso dei procedimenti ad iniziativa di parte.**

E' del tutto evidente che -anche alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione (500/1999)- se fosse vero che l'istanza presentata il 1 giugno 1998 originariamente approvabile sarebbe diventata inapprovabile per una normativa entrata in vigore successivamente e vigente alla data del 14 gennaio 1999, grave sarebbe la responsabilità del Comune che non ha rispettato i tempi di legge (di cui all'art. 4 D.L. 398/93 convertito in legge con L. 493/93 e sostituito dall'art. 2.60 L. 662/1996) per la pronuncia sulla istanza della Società e che si è pronunciato solamente dopo che, a distanza di molti mesi, sarebbe entrata in vigore una disciplina contrastante.

Ma occorre ora denunciare un'altra invalidità che colpisce direttamente l'atto della P.A. e non già il ritardo nel quale essa è incorsa.

E' certo che il Comune di Carrara non si è pronunciato sulla istanza di concessione edilizia 1 giugno 1998 mentre si è pronunciato solo sulla istanza dichiaratamente in sanatoria 14 gennaio 1999.

Solo per questo, così si capisce dall'atto, l'istanza che sarebbe stata approvabile se fosse stata di sanatoria ma in data 1 giugno 1998 (ovvero anche in un momento successivo ma anteriore a quello fatidico, e **sconosciuto**, nel quale sarebbe entrata in vigore una norma contrastante) è diventata inapprovabile.

Si annida, in questa ricostruzione, un ulteriore vizio.

Infatti si deduce ora che sia vigente la seguente regola.

Se un soggetto presenta una istanza per ottenere una concessione edilizia senza dichiarare che essa è in sanatoria ma le opere sono davvero già state eseguite ovvero lo vengano prima che l'Amministrazione si pronunci, questa **deve considerare ex officio quella istanza come in sanatoria**, senza alcuna necessità di alcun ulteriore atto od integrazione da parte del richiedente. Men che meno senza alcuna necessità di una ulteriore istanza.

E', infatti, regola del procedimento tanto logica quanto chiara quella per cui l'Amministrazione ha il potere-dovere di qualificare le istanze ad essa rivolte **secundum ius**, prescindendo dalle espressioni usate dal richiedente e procedendo ad accertare la effettiva situazione di fatto ad esse sottese, anche se diversamente rappresentate nelle istanze stesse (cfr. Tar Lazio-Latina, 21 marzo 1997 n. 230; Tar Sicilia-Catania, 30 ottobre 1995 n. 2395; Tar Piemonte, Sez. II, 13 giugno 1991 n. 242; Tar Lazio-Latina, 21 marzo 1990 n. 317; Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 1981 n. 139 e, in dottrina, A. MELONCELLI, *L'iniziativa amministrativa*, Giuffrè, 1976, pag. 232).

In questa situazione non si vede come il Comune di Carrara abbia potuto pronunciarsi sulla istanza 14 gennaio 1999 **ma non** su quella 1° giugno 1998 che era **prior in tempore** (art. 2.60 L. 662/96) e da qualificare **ex officio**

come in sanatoria.

Se il Comune correttamente si fosse comportato, l'istanza sarebbe stata accolta.

B) Con riguardo alla ingiunzione di demolizione 23 novembre 1999.

1) Illegittimità derivata.

La invalidità del diniego di sanatoria si riverbera, per i principî sulla invalidità derivata, sulla susseguente ingiunzione di demolizione.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 47/1985 anche in relazione alla violazione dell'art. 7 L. 241/90.

Il Comune di Carrara ha ritenuto di aver ritualmente comunicato l'avvio del procedimento sanzionatorio poichè nell'ordinanza di "sospensione" dei lavori (all'epoca dichiaratamente ultimati, strutturalmente e funzionalmente, anche secondo il Comune) **24 dicembre 1998** (ns. doc. n. 17) è scritto "*la presente vale anche quale avvio del procedimento*".

Sennonchè deve escludersi che questo atto possa costituire valida comunicazione di avvio del procedimento conto tenuto:

- che l'atto non indica **quale** procedimento veniva avviato per l'adozione di **quale** provvedimento (diceva infatti "*per l'eventuale adozione di uno dei provvedimenti sanzionatori di cui agli artt. 4, 5 e 7 e segg. della Legge 47/85*"). Come fa un privato a capire di che procedimento si tratti?
- che la comunicazione assegnava solo 10 giorni per dedurre e cioè un termine assolutamente incongruo (l'Amministrazione si è "*riservata*", dalla sospensione alla demolizione, **11 mesi** e l'interessato avrebbe dovuto cavarsela in **dieci giorni!**);
- che dopo tale irrituale comunicazione di avvio del procedimento il

Comune ha esaminato la istanza di sanatoria presentata dalla Soc. S.A.I.M.I. e l'ha respinta.

Per regola generale, concluso il procedimento di sanatoria, avrebbe dovuto essere avviato -con relativa comunicazione ex art. 7 L. 241/90- un **nuovo** procedimento sanzionatorio (sulla regola si rinvia per tutte, a

Cons. Stato, Sez. IV, 11 dicembre 1997 n. 1377: "*Nel sistema della L. 28 febbraio 1985 n. 47, qualora l'interessato abbia attivato il procedimento per ottenere la concessione di costruzione edilizia in sanatoria di abusi, il ricorso proposto contro un provvedimento repressivo emesso in precedenza (nella specie, ordine di demolizione) diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo tale ordinanza divenuta priva di efficacia, atteso che a seguito dell'istanza di condono essa deve essere sostituita o dalla concessione in sanatoria (espressa o implicita) o da un nuovo provvedimento sanzionatorio, in base alla disciplina posta dal Capo I L. 28 febbraio 1985 n. 47, come prescrive l'art. 40 stessa legge*".

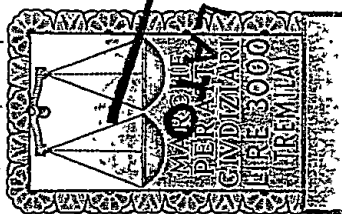
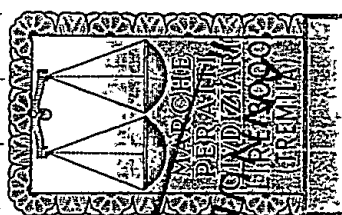
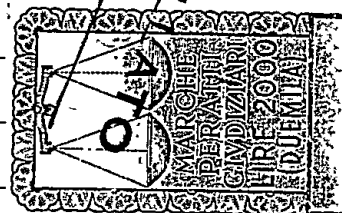
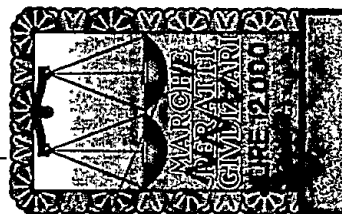
**3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 47/1985.
Ineseguibilità. Difetto di legittimazione passiva.**

Con atto trascritto il 21 gennaio 1999 (ns. doc. n. 4) la S.A.I.M.I. ha ceduto la proprietà del terreno e del fabbricato che ora interessa alla Società OMYA S.p.a..

Come può eseguire la demolizione di un bene non suo?

**4) Violazione dell'art. 7 L. 47/1985 e dell'art. 6 L. 127/1997.
Incompetenza.**

L'ingiunzione impugnata (al pari del diniego di sanatoria 19 novembre 1999



nei confronti del quale pure si indirizza la presente censura) è illegittima anche perchè sottoscritta da un Dirigente.

Senonchè la normativa attributaria di tale competenza è inefficace fino alla modificazione dello Statuto ed alla emanazione di un apposito Regolamento che disciplini le nuove competenze.

L'atto impugnato è stato emanato da organo incompetente poiché l'ordine delle competenze di cui all'art. 6 L. 127/1997 e s.m.i. esige per la sua entrata in vigore, indispensabili modifiche statutarie e nuove disposizioni regolamentari, nel caso di specie mancate. Per la necessità delle norme statutarie di adeguamento si rinvia, in dottrina, a Enrico MAGGIORA, «**Lo snellimento dell'attività amministrativa – Commento alla L. 127/97**», a cura di Vittorio Italia, Giuffrè, Milano, 1997, pag. 76; Battista BOSETTI, «**Le innovazioni in materia edilizia e lavori pubblici dopo la L. 127/97 Bassanini due**», Editrice ICA, Brescia, 1997, pag. 21.

In ogni caso l'art. 6 L. 127/97, specie se disponesse la competenza dei Dirigenti prima e a prescindere da adeguamenti normativi locali, sarebbe costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli art. 3, 5, 97, 128 Cost. poiché si tradurrebbe in un irragionevole nuovo ordine di competenze, assegnate a personale tendenzialmente privo di alcun supporto di preparazione giuridica, del tutto contrario alle esigenze ed alle ragioni del decentramento e delle autonomie locali (chiamate a svolgimento di attività senza adeguato supporto) e contrario ai principi di buon andamento e di efficienza.

Basti dire che il Dirigente chiamato a compiere valutazioni squisitamente discrezionali (come è quella che conduce al rilascio o al diniego della

concessione edilizia in sanatoria) non ha il potere di convocare la Commissione Edilizia, non si sostituisce al Sindaco (o a suo delegato) nel presiederla, né ha il potere di arricchire il suo bagaglio di conoscenze con l'acquisizione, a richiesta del Comune, di qualificati pareri legali. Mentre assume per intero la responsabilità, anche patrimoniale, della nuova e più penetrante azione.

Si pensi che il dirigente, in sede di valutazione circa i presupposti per annullare d'ufficio una concessione edilizia, dovrebbe valutare l'interesse pubblico perseguito dal Comune, mentre l'ordinamento assegna tale valutazione agli organi elettivi.

Dalla illegittimità costituzionale dell'art. 6.2 L. 127/97 deriva la invalidità, per violazione di legge e per incompetenza, dell'atto impugnato.

Istanza di sospensione

della ingiunzione di demolizione

Il ricorso appare obiettivamente fondato e non solo assistito da fumus.

Quanto al danno, grave ed irreparabile, basti dire che si tratta di un ampliamento di un capannone produttivo, strutturalmente e funzionalmente ultimato, che è costato alcuni miliardi e che in esso sono alloggiate apparecchiature di frantumazione che costano esse stesse centinaia di milioni.

A questo proposito, danno adeguato conto dell'importanza dell'opera di cui si tratta le fotografie depositate come ns. docc. nn. 1-2 e 3.

P.Q.M.

si chiede l'annullamento degli atti impugnati di cui in epigrafe e, intanto, la sospensione della ingiunzione di demolizione 23 novembre 1999. Vinte le

spese e gli onorari del giudizio.

Genova, 17 gennaio 2000

Avv. Giovanni Gerbi

Relazione di notifica

Istante la Società S.A.I.M.I. S.p.a. e per essa l'Avv. Giovanni Gerbi io

sottoscritto

*Alme Iversen in qualità di
Membro notificatore del Comune di Carrara*

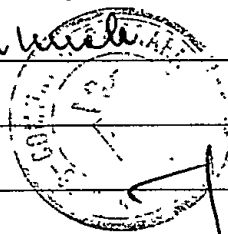
ho notificato il suesposto ricorso al Comune di Carrara, in persona del

Sindaco in carica, e tale notifica ho eseguito essendomi recato presso la nota

sede della Casa comunale ove ho consegnato copia conforme all'originale a

mani

*Sonia Fantoni nelle sue qualità
di impiegato comunale*



Carrara 19.01.2000

4/SAIMI (ricorsi)dg

STUDIO LEGALE GERBI - MASSA

VIA ROMA, 11/1 - 16121 GENOVA

AVV. GIOVANNI GERBI
AVV. FRANCESCO MASSA

AVV. ILARIA DELUIGI
AVV. ILARIA GRECO
AVV. LUCA SAGUATO
AVV. CARLO BILANCI
AVV. ELISABETTA CAORSI
AVV. GIANLUCA PETRUZZELLI
AVV. EMANUELE GERBI
AVV. LUCA LEONARDI

COMUNE DI CARRARA	
25 SET. 2012	Cat. VI 3 Clas.
Prot. n° 48187	

GENOVA, 19 settembre 2012
TEL. 010 5958927 (R.A.) - FAX 010 591817
E. MAIL: segreteria@studiogerbimassa.it
COD. FISC. E PART. IVA 01809550997

ASSEGNATA AL RESPONSABILE

DEL SETTORE

ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112 del 2008

Il Sig.

DATA

Prot. n. n°

3022

Ill.mo Signor
Dirigente
Dott. Claudio Bacigalupi
Ufficio Tecnico Comunale
Comune di Carrara

Istanza di riesame di pratica edilizia

Ill.mo Signor Dirigente,

invio la presente a nome e per conto della Soc.
Omya S.p.a., con sede in Avenza, Via Antica di Massa, 67, che me ne ha
dato espresso incarico.

Come ho avuto piacere di illustrarLe anche di persona, una regola di
diritto che ogni Amministrazione pubblica deve applicare riguarda la
qualificazione di ufficio delle domande che i privati ad essa presentino.

Nel campo dell'edilizia, ove un privato chieda al Comune l'approvazione
di un progetto edilizio per eseguire un'opera ma l'Amministrazione sappia
che le opere "progettate" sono, in realtà, già state eseguite, deve
qualificare la domanda come di approvazione *in sanatoria*.

Per l'affermazione di questo principio rinvio, tra le molte, a Cons. Stato,
Sez. V, 28 maggio 2004 n. 3452; Cons. Stato, Sez. V, 16 ottobre 2006 n.

6138.

Ora, venendo alla pratica che riguarda la Società Omya, il Tar della Liguria, con sentenza Sez. I, 6 aprile 2012 n. 502, ha annullato il provvedimento comunale 19 novembre 1999 n. 183 portante diniego di sanatoria (e l'ordine di demolizione 10 aprile 2000 prot. 6332-98).

La Soc. SAIMI S.p.a. alla quale è subentrata OMYA S.p.a., il 1° giugno 1998 aveva chiesto l'approvazione di un progetto di ampliamento.

Il progetto era stato precedentemente, a seguito di una verifica tecnica interna, riconosciuto conforme al P.S. e al R.U., sicchè la Società lo aveva realizzato, prima ancora di procedere alla richiesta del titolo edilizio, confidando comunque nel suo sollecito rilascio.

Essendosi il Comune avvenuto che le opere erano state nel frattempo eseguite, ha chiesto che la Società presentasse (e comunque, a prescindere da chi abbia avuto questa *idea*, la Società ha chiesto) espressamente l'approvazione come *in sanatoria*, presentando una nuova e successiva domanda (poi protocollata in data 14 gennaio 1999).

Questa seconda istanza è stata rigettata con il provvedimento 19 novembre 1999 n. 52581, ora annullato dal Tar.

Non può correttamente dubitarsi che l'istanza di sanatoria 14 gennaio 1999 fosse del tutto inutile in quanto già la domanda 1 giugno 1998 avrebbe dovuto -e deve- per il principio sopra ricordato, essere dal Comune qualificata *in sanatoria*.

Che le opere oggetto della istanza 1 giugno 1998 fossero già state realizzate, nella loro consistenza strutturale e volumetrica, prima della adozione di una disciplina contrastante, è attestato nella dichiarazione di atto di notorietà allegata alla presente.

**Premesso quanto sopra
chiedo**

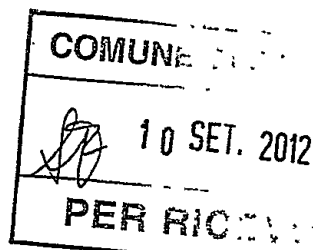
alla Sua cortesia di volersi pronunciare sulla istanza 1 giugno 1998 correttamente qualificandola *in sanatoria* e quindi applicando ad essa la disciplina vigente alla data di esecuzione delle opere e alla data di presentazione della domanda (cosiddetta doppia conformità). E quindi di accoglierla, in conformità al parere favorevole che era stato reso dalla Commissione edilizia il 10 dicembre 2008.

Con viva cordialità.

Per Omya S.p.a.
Avv. Giovanni Gerbi



All. n. 1 come sopra.



Omya SpA
Via A.Cechov, 48
20151 - Milano

Tel +39 02 38083.1
Fax +39 02 38083703

www.omya.com

Società con socio unico

Milano, 10 Settembre 2012

DICHIARAZIONE SOTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto Gian Paolo Fantin, nato a La Spezia il 20-08-1964 e residente in Aulla, via della Libertà 1, codice fiscale FNTGPL64M20E463W, nella qualità di attuale amministratore delegato della società Omya S.p.A (che ha incorporato per fusione SAIMI SpA), con sede legale in Milano via A. Cechov 48, consapevole delle responsabilità che assume in caso di falsa dichiarazione, dichiara ed assevera che, come risulta dalla documentazione reperita in azienda, i fabbricati oggetto della istanza di approvazione edilizia presentata al Comune di Carrara in data 1 Giugno 1998 (prot. n. 20425/2894), erano, alla data di presentazione dell'istanza, già completati nelle loro volumetrie essenziali.

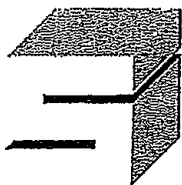
Si allega la documentazione:

1. Offerta della ditta Fragola SpA per la fornitura e messa in opera strutture del capannone in data 13/01/1998.
2. Ordine SAIMI SpA alla ditta Fragola SpA per la fornitura e messa in opera delle strutture del capannone in data 10/02/1998.
3. Accettazione ordine e fattura acconto del 17/02/1998.
4. Fotografia di esecuzione dei lavori in data 11/05/1998.

In fede

Gian Paolo Fantin

S.A.I.M.I. S.p.A.



S.A.I.M.I. - S.p.A.

Capitale Sociale 4.200.000.000 i.v.

Via Passo della Volpe, 53
Carrara - Avenza - 54031 Avenza

TELEFONI: UFFICI 50300 - CAVA: 73741 ; TELEFAX (0585) 53485
C.C.I.A.A. N. 69538 - ISCR. REG. SOC. TRIB. MASSA N. 2582
COD. FISC. E PART. IVA 00181240458 - M - 462018

Spett.le

FRAGOLA S.P.A.

Via del Caminaccio, 2

06088 Santa Maria degli Angeli (PG)

RF/pb P 040/98 Avenza, 10 Febbraio 1998

OGGETTO: Ordine N. 12/43/60.032.004

In riferimento alla Vs. offerta N. 6/98 del 13/01/98 e Vs. fax del 19/01/98, con la presente Vi passiamo ordine per quanto segue:

- Impianto di macinazione riciclo molino Hazemag:

Pos. 30) Struttura metallica e pensilina

Pos. 31) Tamponamento e copertura

Pos. 32) Montaggio in opera e trasporto

• **IMPORTO ORDINE: Lit. 715.000.000.=**

PAGAMENTO: 20% + IVA all'ordine a mezzo B.B.

80% a S.A.L. mensili del materiale consegnato a mezzo B.B. 60 GG. D.F.F.M.

SAIMI S.p.A.

FRAGOLA

COSTRUZIONI MECCANICHE

ns. rif. / ff
Vs. rif.

Spett.le Ditta

OMYA S.P.A. (MS)

Via A. Cechov 48

20151 MILANO (MI)

S. Maria degli Angeli li, 13 Gennaio 1998

OGGETTO: IMPIANTO DI MACINAZIONE RICICLO MOLINO HAZEMAG.

OFFERTA N. 6/98

li, 13 Gennaio 1998

In' evasione alla Vs. gradita richiesta del VERBALE ci preghiamo sottoporVi ns. migliore offerta per la fornitura di quanto sotto indicato e che potremmo fornirVi alle seguenti condizioni:

CONSEGNA: DA STABILIRE.

RESA: FRANCO VS. STABILIMENTO.

IMBALLO: ESCLUSO.

PAGAMENTO: 20 % + I.V.A. ALL'ORDINE 1/2 BON. BANC.

RESTANTE A STATI AVANZAMENTO LAVORI MENSILI DEL MATERIALE

CONSEGNATO 1/2 BON. BANC. A 60 GG. D.F. F.M.

Altre condizioni generali di vendita come retroindicate.

NUMERO		DESCRIZIONE DELLA MERCE	PREZZO TOTALE
Posiz.	Quantità		
30	1	SEZ.B) STRUTTURA METALLICA. <u>STRUTTURA METALLICA E PENSILINA</u> per impianto di macinazione riciclo HAZEMAG. Struttura dimensioni in pianta mm.10000x20000, altezza dal piano di appoggio mm.33000 circa. Realizzata in ferro profilato a caldo tipo Fe 430 B ad elementi bullonati. -Pilastri realizzati in travi HEA, completi di piastre di base e tiranti di fondazione. -Travi di copertura in profilati a caldo IPE. -Controventi longitudinali e trasversali in profilati angolari. -N.1 piano posto a quota + mm.3500, dimensioni in pianta mm.7000x6000 circa. Realizzato con travature in profilati HEA e IPE, piano di calpestio in lamiera bugnata rinforzato con profilati piatti. -N.1 piano posto a quota + mm.6500, dimensioni in pianta mm.15000x7000 circa. Realizzato con travature in profilati IPE, piano di calpestio in lamiera bugnata rinforzato con profilati piatti. -N.1 piano posto a quota + mm.8800, dimensioni in pianta rispettivamente mm.7000x20000, e mm.3500x3000 circa. Realizzato con travature in profilati IPE, piano di calpestio in lamiera bugnata rinforzato con profilati piatti. -N.1 piano posto a quota + mm.13500, dimensioni in pianta rispettivamente mm.20000x10000 circa. Realizzato con travature in profilati IPE, piano di calpestio in lamiera bugnata rinforzato con profilati piatti. -N.1 piano posto a quota + mm.21500, dimensioni in pianta mm.20000x10000 circa. Realizzato con travature in profilati IPE, piano di calpestio in lamiera bugnata rinforzato con profilati piatti. -N.1 piano posto a quota + mm.25000, dimensioni in pianta mm.20000x10000 circa. Realizzato con travature in profilati IPE, piano di calpestio in lamiera bugnata rinforzato con profilati piatti. -Tutti i piani sono completi di parapetti di protezione, battipiedi e monorotaie occorrenti. Pensilina realizzata ad elle dimensioni in pianta rispettivamente mm.17000x22800 e mm.10000x3700 circa, posta a quota + mm.8800 circa. Realizzata in ferro profilato a caldo tipo Fe 430 B ad elementi bullonati. -Capriate reticolari in profili a squadra ad elementi elettrosaldati e bullonati.	

NUMERO		DESCRIZIONE DELLA MERCE	PREZZO TOTALE
Posiz.	Quantità		
		-Trave reticolare di collegamento capriate realizzate in profili a squadra ad elementi elettrosaldati e bullonati. -Pilastri realizzati in travi HEA, completi di piastre di base e tiranti di fondazione. -Mensole per il fissaggio delle capriate reticolari sul lato fabbricato realizzate in lamiera composte elettrosaldate. Orditura per il tamponamento e la copertura realizzata in profilati tubolari opportunamente fissata alla struttura metallica e pensilina. Peso complessivo Kg.160.000 circa. PREZZO.....f.	460'000'000
31	1	<u>TAMPONAMENTO E COPERTURA</u> fabbricato per impianto di macinazione riciclo HAZE-MAG. Tamponamento fabbricato posto su tre lati delle seguenti dimensioni: N.1 parete dimensioni mm.33000x10000, N.1 25000x10000 e N.1 25000x20000. Tamponamento capriate pensilina su due lati per una altezza di mm.2000 circa per un totale di mq.160. Realizzati in lamiera, spessore lato interno e esterno mm.0,6, tipo sandwich esternamente ed internamente preverniciata a caldo spessore pannello mm.50. Copertura fabbricato dimensioni in pianta mm.20000x10000 circa. Copertura pensilina dimensioni in pianta rispettivamente di mm.17000x22900 e mm.10000x3700 circa. Realizzate in lamiera, spessore lato interno e esterno mm.0,6, tipo sandwich esternamente ed internamente preverniciata a caldo spessore pannello mm.50. Canala di gronda, discendenti, scossaline occorrenti. Escluse finestre e porte da definire in fase di progettazione. <u>CONSIDERARE MONTAGGIO TAMPONATURA</u> PREZZO.....f.	110'000'000
		<u>MONTAGGIO IN OPERA E TRASPORTO</u> Prestazione di manodopera specializzata per il montaggio di quanto descritto nella presente sezione compreso ogni altro onere relativo. Prestazione dei mezzi di sollevamento. Prestazione di tutte le attrezzature occorrenti al montaggio, utensili, ponteggi ecc... Riverniciatura finale delle carpenterie.	

NUMERO		DESCRIZIONE DELLA MERCE	PREZZO TOTALE
Posiz.	Quantità		
		TRASPORTO del materiale descritto nella presente sezione dalla ns. sede al Vs. cantiere di montaggio. PREZZO.....£. TOTALE SEZIONE B).....£. TOTALE PREVENTIVO.....£. <u>ESCLUSIONI</u> -Opere murarie di qualsiasi genere. -Impianto e quadro elettrico. -Impianto ingrassaggio centralizzato. -Impianto principale e secondario distribuzione aria compressa. -Strumentazione, indicatori di livello e montaggio in opera. -Porte e finestre per fabbricato. -Quant'altro non specificatamente descritto nella presente offerta. <u>VALIDITA' OFFERTA 3 MESI.</u>	163'000'000 733'000'000 ===== 1'703'090'000 ===== + I.V.A.
		F.III FRAGOLA s.p.a. <i>Un. Amministratore</i>	

FRAGOLA

COSTRUZIONI MECCANICHE

100

00191240458

S.A.I.M.I. SPA

VIA ANTICA DI MASSA, 67

54031

AVENZA - CARRARA

ME

FATTURA COMMERCIALE

BANCA CARPOGGIO

C.R. PG C/C 817/12.FIL. S.M.A.

0

BANCARIO 60 GG. F.M.

LT.

NUMERO

37

DATA

17/02/98

PAGINA

1

DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA')

U.M.

QUANTITA'

PREZZO UNITARIO

IMPORTO NETTO

27-V

CCONTO ALL'ORDINE

ONFERMA N. 8/98 DEL 11.02.98

S. ORDINE N. 12/43/60.032.000 DEL 10.02.98

TRUTTURA METALLICA PER IMPIANTO DI

ACINAZIONE RICICLO MOLINO HAZEMAG.

20% DI L. 715.000.000)

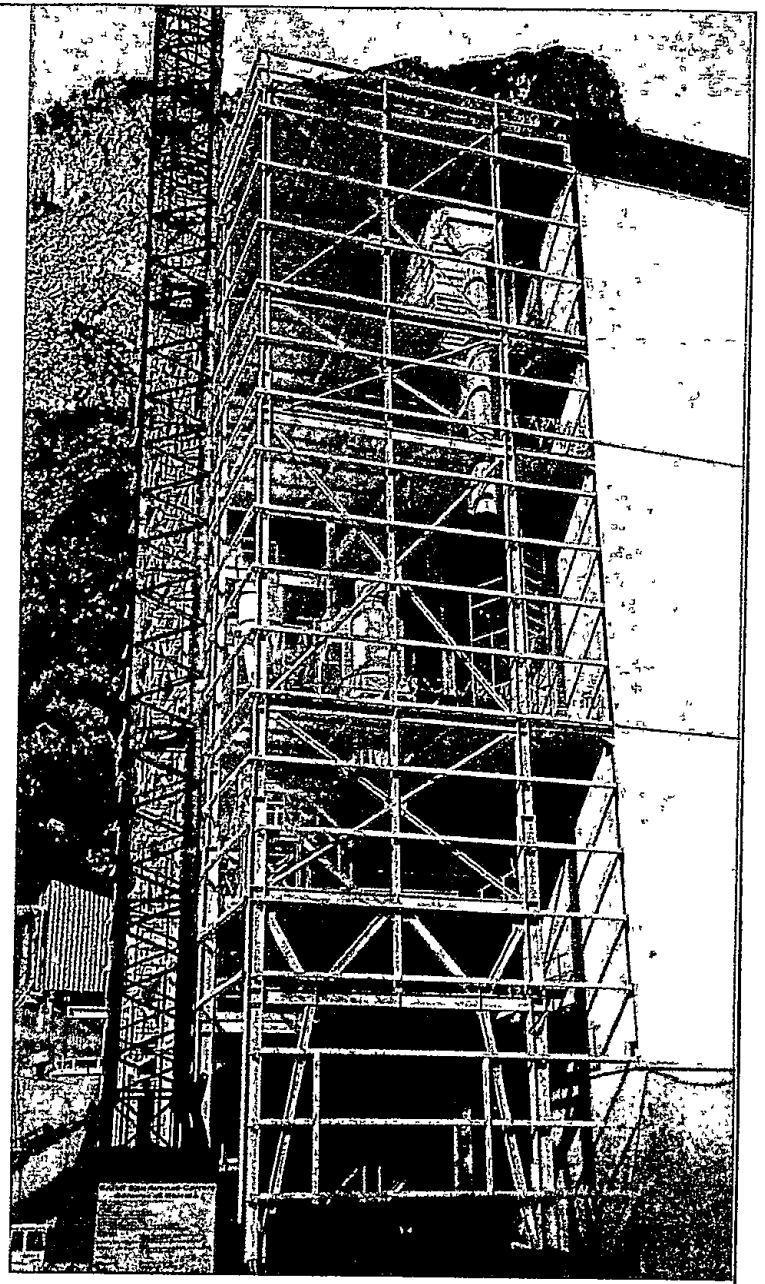
143000000 20

SRE

% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TRASPORTO	SPESE INCASSO	IMPEGNIBILE IVA	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA
00.				143000000	20	286000000	
	SCONTO FATTURA	IMBALLO					171.600.000

.000 al 30/04/98

CALI ED AMMINISTRATIVI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI





COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Unità di Staff Direzione Generale
U.O. Advocatura

Carrara, il 27/04/2012

Al Dirigente del Settore Urbanistica
Claudio Bacicalupi
SEDE

**Oggetto: TAR Liguria: SAIMI spa / Comune.
Trasmissione sentenza n° 502/2012.**

Per opportuna conoscenza e per ogni provvedimento conseguente, si trasmette in allegato la sentenza in oggetto con cui il Tribunale Amministrativo, dopo aver riunito i due ricorsi R.G. 150/2000 e R.G. 958/2000, li ha accolti.

Il primo ricorso aveva ad oggetto un diniego di sanatoria di opere abusive ed il Tar ha ritenuto sussistesse il difetto di motivazione dell'atto. Con il secondo ricorso veniva impugnata la successiva ordinanza di demolizione ed il Tar ha ritenuto che l'illegittimità del diniego di sanatoria renda illegittima in via derivata l'ordinanza ingiunzione.

E' necessario che codesto Settore valuti l'opportunità o meno di proporre appello, una volta verificato se sussiste o meno attualmente l'interesse a demolire queste opere di ampliamento di un fabbricato industriale in località Piastra di Torano.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e si porgono
Cordiali Saluti

ASSEGNATA AL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
ai sensi della L. 2-11/1990 e s.m.i

Per l'Avvocatura Comunale
Avv. Marina Vannucci

Il Sig. MUSO

DATA 3/5/2012
Il Dirigente del Settore

Prot. int. n°

1428

All. ut sopra

N. 00502/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00150/2000 REG.RIC.

N. 00958/2000 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 150 del 2000, proposto da S.A.I.M.I. S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso Giovanni Gerbi in Genova, via Corsica 21 anzi via Roma 11/1;

contro

Comune di Carrara, rappresentato e difeso dagli avv. Sonia Fantoni, Marina Vannucci, con domicilio eletto presso Araldo Boggia in Genova, via Porta D'Archi 3/19;

sul ricorso numero di registro generale 958 del 2000, proposto da S.A.I.M.I. S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso Giovanni Gerbi in Genova, via Corsica 21 anzi via Roma 11/1;

contro

Comune di Carrara, rappresentato e difeso dagli avv. Sonia Fantoni, Marina Vannucci, con domicilio eletto presso Araldo Boggia in Genova, via Porta D'Archi 3/19;

per l'annullamento

- con il ricorso n.150/2000, di ingiunzione di demolizione di ampliamento di fabbricato industriale in data 23 novembre 1999 prot. n.6332-98 e del provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria in data 19 novembre 1999 n.183 NA/99;
- con il ricorso n.958/2000, di ingiunzione di demolizione di ampliamento di fabbricato industriale in data 10 aprile 2000 prot. n.6332-98.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carrara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2012 il dott. Santo Balba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorsi notificati, l'uno il 19 gennaio; l'altro il 5 giugno 2000, la società S.A.I.M.A. S.p.a., assumendosi proprietaria in comune di Carrara di un vasto compendio immobiliare (più di 20.000 metri quadrati) censito al pertinente catasto al foglio 20 con le particelle

102-39-83-84-105-81-79-77-100-82-91-90-98 e 104 sul quale insistono vari fabbricati costituenti un complesso produttivo per la frantumazione di materiale lapideo e marmo, tutti regolarmente approvati dal comune di Carrara, impugnava gli atti sopra indicati e ne chiedeva l'annullamento, previa sospensione, assumendoli illegittimi per i seguenti motivi.

- Con il ricorso n.150/2000, e con riguardo al diniego di sanatoria:

1) violazione e falsa applicazione dell'art.13 legge n.47/1985, assoluto difetto di motivazione, violazione art.3 legge n.241/1990; violazione e falsa applicazione art.13 legge n.47/85 sotto altro profilo, eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, difetto di presupposto; 3) violazione e falsa applicazione art.13 legge n.47/85 sotto altro profilo, violazione dei principi generali sul dovere di qualificazione ex officio degli atti di impulso dei procedimenti di iniziativa di parte; con riguardo all'ingiunzione di demolizione:

1) illegittimità derivata; 2) violazione e falsa applicazione art.7 legge n.47/85 anche in relazione alla violazione dell'art.7 legge n.241/90; 3) violazione e falsa applicazione art.7 legge n.47/85, in eseguibilità, difetto di legittimazione passiva; 4) violazione art.7 legge n.47/85 e dell'art.6 legge n.127/97, incompetenza;

- con il ricorso n.958/2000

1) illegittimità derivata dal diniego di concessione in sanatoria 19 novembre 1999 n.183NA/99; 2) violazione e falsa applicazione art.7 legge n.47/85 e art.31 comma 2 l.r. Toscana n.52/1999 anche in relazione alla violazione dell'art.7 legge n.241/90; 3) violazione e falsa

applicazione art.7 legge n.47/85 e art.31 comma 2 l.r. Toscana n.52/1999, in eseguibilità, difetto di legittimazione passiva; 4) violazione art.31 comma e l.r. Toscana n.52/1999, violazione art.7 legge n.47/85 e dell'art.6 legge n.127/97, incompetenza.

Ai ricorsi resisteva l'intimato comune di Carrara che ne chiedeva il rigetto nel merito, previo rigetto dell'istanza cautelare.

Con ordinanze collegiali in data 03 febbraio 2000, n.143 e 22 giugno 2000, n.664 la Sezione accoglieva la domanda di sospensione degli atti di demolizione.

In prossimità della trattazione le parti depositavano memorie anche di replica insistendo nelle rispettive posizioni.

Assegnati all'udienza odierna e ivi chiamati, i ricorsi passavano in decisione.

Per ragioni di connessione i due ricorsi devono essere riuniti e definiti con unica decisione.

Il primo ricorso (n.150/2000) investe il diniego di sanatoria di opere edilizie abusive in data 19/11/1999, n.183 e l'ordinanza di demolizione prot. n.6332-98 del 23 novembre successivo.

Quest'ultima (dalla Sezione sospesa in sede cautelare con ordinanza collegiale in data 03/02/2000, n.143) è stata successivamente annullata dal comune in autotutela e sostituita, previo avviso di avvio del procedimento, con una nuova ordinanza di demolizione (datata 10/04/2000, prot. n.6332-98 e impugnata con il ricorso r.g.r. n.958/2000).

Il primo ricorso nella parte in cui impugna l'ordinanza di demolizione

annullata in autotutela è dunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il ricorso stesso è invece ammissibile e procedibile nella parte in cui impugna il diniego di concessione edilizia in sanatoria; e appare anche fondato in relazione alla censura, che ha carattere assorbente e rilievo decisivo, di violazione dell'art.3 della legge n.241/1990 e di difetto di motivazione del diniego di sanatoria. Con questo il dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Carrara, con riferimento all'istanza presentata dalla ricorrente per ottenere l'accertamento di conformità per opere di ampliamento di fabbricato industriale abusivamente realizzate in Carrara loc. Piastra di Torano fg. 20 mapp.104-88-91 ai sensi e per gli effetti dell'art.13 legge n.47/1985, preso atto del parere contrario reso dalla locale commissione edilizia nella seduta 11/11/1999, n.33 e della proposta di provvedimento finale del responsabile del procedimento del 15/11/1999, *"dispone il diniego dell'istanza presentata, per le motivazioni contenute nel parere della Commissione edilizia e nel P.P.F."*.

Come denuncia la ricorrente al riguardo, quali siano le ragioni ostative della richiesta di sanatoria il diniego opposto non lo dice; e non lo dice il parere contrario, che viene trascritto nel diniego, reso dalla locale commissione edilizia, la quale, pur precisando di rendere parere contrario *"in quanto le opere abusive risultano non ammesse dallo S.U. vigente al momento della presentazione dell'istanza in sanatoria"* senza ulteriori precisazione e senza indicare quali norme dello strumento urbanistico vigente siano di ostacolo alla richiesta sanatoria, poco in realtà

aggiunge sotto il profilo censurato e il rilievo comunque non è tale da superare il vizio di difetto di motivazione svolto in ricorso; e non lo dice neppure la proposta finale di provvedimento (anch'essa richiamata nel diniego), pur precisando a sua volta che la proposta di respingere l'istanza di accertamento di conformità era dovuta alla assenza nelle disposizioni del strumento urbanistico di specifica previsione, non essendo di per se solo sufficiente a motivare il diniego l'assenza di specifica previsione nello strumento urbanistico.

Il che è sufficiente per accogliere il primo ricorso, annullando il diniego ivi impugnato.

La riscontrata illegittimità del diniego di sanatoria oggetto del primo ricorso rende illegittima in via derivata l'ordinanza di demolizione impugnata con il secondo ricorso, che va perciò anch'esso accolto e va annullata l'ordinanza di demolizione ivi impugnata.

Le spese dei due giudizi riuniti possono essere tuttavia compensate tra le parti in relazione alla natura della controversia esaminata e al tempo in cui è stata introdotta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui due ricorsi sopra indicati, e previa riunione degli stessi, li accoglie e per l'effetto annulla gli atti ivi impugnati come da motivazione. Compensa le spese dei giudizi riuniti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 marzo
2012 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente, Estensore

Paolo Peruggia, Consigliere

Luca Morbelli, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

**Settore Urbanistica e S.U.A.P.
U.O. Abusivismo edilizio**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
(Codice 15 Bacicalupi)
N. 134 del 21 novembre 2012

OGGETTO: Irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 140, comma 4, della Legge Regionale del 3 gennaio n° 1 – Società OMYA spa

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza prot.n. 48187, presentata in data 25.09.2012 dal signor **GIAN PAOLO FANTIN**, nato a La Spezia il 20.08.1964, in qualità di Amministratore Delegato della Società **Omya spa**, con sede legale in Milano, via A. Cechov n. 48, proprietaria dell'area, con la quale si chiedeva l'accertamento di conformità in sanatoria delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire, sull'immobile ubicato in Carrara- Piastra di Torano, contraddistinto catastalmente con i mappali 104-88-91, foglio 20, consistenti:
nell'ampliamento di un fabbricato industriale;

Verificato che sussiste il requisito della doppia conformità previsto dall'art. 140, 1° comma, della L.R. 12/01/2005, n. 1 per ottenere l'attestazione di conformità in sanatoria, essendo le opere eseguite in parziale difformità, conformi sia alla normativa vigente all'epoca della realizzazione delle stesse che alle norme in vigore al momento della presentazione della richiesta sopra indicata;

Vista altresì, l'asseverazione e certificazione, da parte del Progettista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 4 e art. 84 comma 2, lettera a) della L.R. 1/05 e s.m.i., che le opere abusivamente realizzate sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio ed igienico-sanitarie;

Visto il parere favorevole in via di sanatoria espresso dal Nucleo di Valutazione nella seduta n.26 del 16.11.2012;

Visto l'art.140, comma 4, della L.R. 1/2005 che subordina il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per i lavori sopra descritti al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista dal titolo VII della stessa legge e comunque in misura non inferiore a € 516,00;

Dato Atto che l'importo dovuto a titolo di contributo per oneri d'urbanizzazione e costo di costruzione, così come risulta dal prospetto redatto dal Responsabile del Procedimento edilizio in data 20.04.2012, è pari a € **12.786,00 (dodicimilasettecentottantasei/00)** di cui:

- € 6.935,00 per oneri di urbanizzazione 1°;
- € 5.850,00 per oneri di urbanizzazione 2°;

Ritenuto, quindi, che per la realizzazione delle opere sopra descritte l'importo della sanzione a titolo di oblazione sia da quantificarsi in € **12.786,00 (dodicimilasettecentottantasei/00)** come prevede la sopra citata Legge Regionale;

Precisato che l'art. 140, comma 7 della L.R. 1/2005, prevede che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria comporta inoltre il pagamento del contributo relativo agli oneri di concessione come sopra specificati;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;

Vista la L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 e s.m.i.;

DETERMINA

1. DI RITENERE, per quanto esposto in premessa, che le opere descritte in narrativa, eseguite in assenza di permesso di costruire, sull'immobile ubicato in Carrara, Piastra di Torano, contraddistinto catastalmente con i mappali 104-88-91, foglio 20, sono suscettibili di sanatoria;
2. DI IRROGARE a carico del signor **GIAN PAOLO FANTIN**, nato a La Spezia il 20.08.1964, in qualità di Amministratore Delegato della Società **Omya spa**, con sede legale in Milano, via A. Cechov n. 48, proprietaria e responsabile delle opere abusive, una sanzione amministrativa pecuniaria a titolo di oblazione, dell'importo di **€ 12.786,00 (dodicimilasettecentottantasei/00)** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140, comma 4, della L.R. 1/05 e s.m.i.;
3. DI SUBORDINARE il rilascio del permesso di costruire in sanatoria al pagamento della sopracitata somma di **€ 12.786,00 (dodicimilasettecentottantasei/00)**;
4. DI PRECISARE che il rilascio del permesso di costruzione in sanatoria comporta, inoltre, il pagamento dei contributi di cui al titolo VII della L.R. 1/05 per un totale di **€ 12.786,00 (dodicimilasettecentottantasei/00)** così come definiti in premessa;
5. DI DISPORRE che il versamento della somma di cui sopra deve essere effettuato entro giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della presente, presso la Tesoreria Comunale c/o Cassa di Risparmio di Carrara - Sede Centrale. *Copia della reverse di pagamento dovrà essere consegnata presso la Segreteria del Settore Urbanistica e Suap*;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

In osservanza degli articoli 7 e seguenti della L. 241/90 si informa che il responsabile del procedimento è l'Arch. Nicoletta Migliorini e che il Settore è aperto al pubblico esclusivamente il Martedì ed il Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Il Dirigente
Claudio Bacicalupi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

E/	Capitolo	Art.	Anno	Acc.to	Importo per capitolo	Oggetto capitolo	Codice proventi
E	40511150100		2012	59273	€ 12.786,00	Sanzione amm.va in materia urbanistica	04.02
E	40510500100		2012	59274	€ 6.935,00	Oneri di Urb.1°	04.03
E	40510500100		2012		€ 5.850,00	Oneri Urb. 2°	04.03

Carrara

Il Responsabile
Settore Servizi Finanziari e Società Partecipate



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Settore Urbanistica e S.u.a.p.

Prot. n. 1428

Carrara, 8 ottobre 2012

All'Avvocatura Comunale
SEDE

OGGETTO: S.A.I.M.I. Spa/Comune. Sentenza T.A.R. Liguria n.502/2012

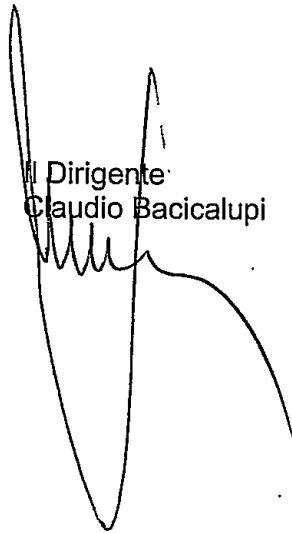
In relazione alla sentenza in oggetto indicata, è stata riesaminata tutta la documentazione in atti. In particolare l'istanza presentata in data 1.06.1998. A tale proposito è stato rivisto il procedimento che impone, in determinate condizioni, all'Ufficio, di qualificare l'istanza come "sanatoria" di opere abusivamente realizzate.

Tenuto conto di quanto emerso nell'esaminare la documentazione di cui sopra non si ritiene opportuno proporre appello avverso la sentenza medesima.

A tale riguardo, anche se non rileva ai fini di una nuova istruttoria urbanistico-edilizia, si fa presente che, in via informale, è stato sentito il Dirigente del Settore Marmo e il Dott. Geologo Criscuolo sull'interesse che riveste l'impianto industriale di che trattasi per il Comune di Carrara

Cordiali saluti

Il Dirigente
Claudio Bacicalupi





COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Settore Urbanistica e S.u.a.p.

Prot. n. 1428

Carrara, 8 ottobre 2012

2/10/12

→ All'Avvocatura Comunale
SEDE

OGGETTO: S.A.I.M.I. Spa/Comune. Sentenza T.A.R. Liguria n.502/2012

.In relazione alla sentenza in oggetto indicata, è stata riesaminata tutta la documentazione in atti. In particolare l'istanza presentata in data 1.06.1998. A tale proposito è stato rivisto il procedimento che impone, in determinate condizioni, all'Ufficio, di qualificare l'istanza come "sanatoria" di opere abusivamente realizzate.

Tenuto conto di quanto emerso nell'esaminare la documentazione di cui sopra non si ritiene opportuno proporre appello avverso la sentenza medesima.

A tale riguardo, anche se non rileva ai fini di una nuova istruttoria urbanistico-edilizia, si fa presente che, in via informale, è stato sentito il Dirigente del Settore Marmo e il Dott. Geologo Criscuolo sull'interesse che riveste l'impianto industriale di che trattasi per il Comune di Carrara

Cordiali saluti

Il Dirigente
Claudio Bacicalupi

FRAGOLA

COSTRUZIONI MECCANICHE

Fili Fragola S.p.A. - Cap. Soc. L. 1.200.000.000 i.v. - Via del Caminaccio, 2 - S. Maria degli Angeli (Pg)
 Telefono (075) 804.26.12 (3 linee r.a.) - Telefax (075) 8042717
 Codice Fiscale / Partita IVA 00146570544 - Tribunale di Perugia n. 2663
 C.C.I.A.A. Pg n. 62747 - N. Mecc. PG 002894 - C/C Postale n. 11758067

CODICE CLIENTE
165

PARTITA IVA - CODICE FISCALE
00181240458

DESTINATARIO

S.A.I.M.I. S.p.A.

VIA ANTICA DI MASSA, 67

54031 AVENZA - CARRARA

FATTURA COMMERCIALE

TIPO DOCUMENTO
FATTURA

BANCA D'APPOGGIO
C.R. PG C/C 817/12 FIL. S.M.A.

BONIFICO BANCARIO 60 GG. F.M.

LT.

NUMERO

37

DATA

17/02/98

COD. ART.	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA')	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO NETTO
-----------	--	------	-----------	-----------------	---------------

ACCONTO ALL'ORDINE
 CONFERMA N. 8/98 DEL 11.02.98
 VS. ORDINE N. 12/43/60.032.000 DEL 10.02.98
 STRUTTURA METALLICA PER IMPIANTO DI
 MACINAZIONE RICICLO MOLINO HAZEMAG.
 (20% DI L. 715.000.000)

SFR

10

CONDIZIONI DI VENDITA (VEDI RETRO)

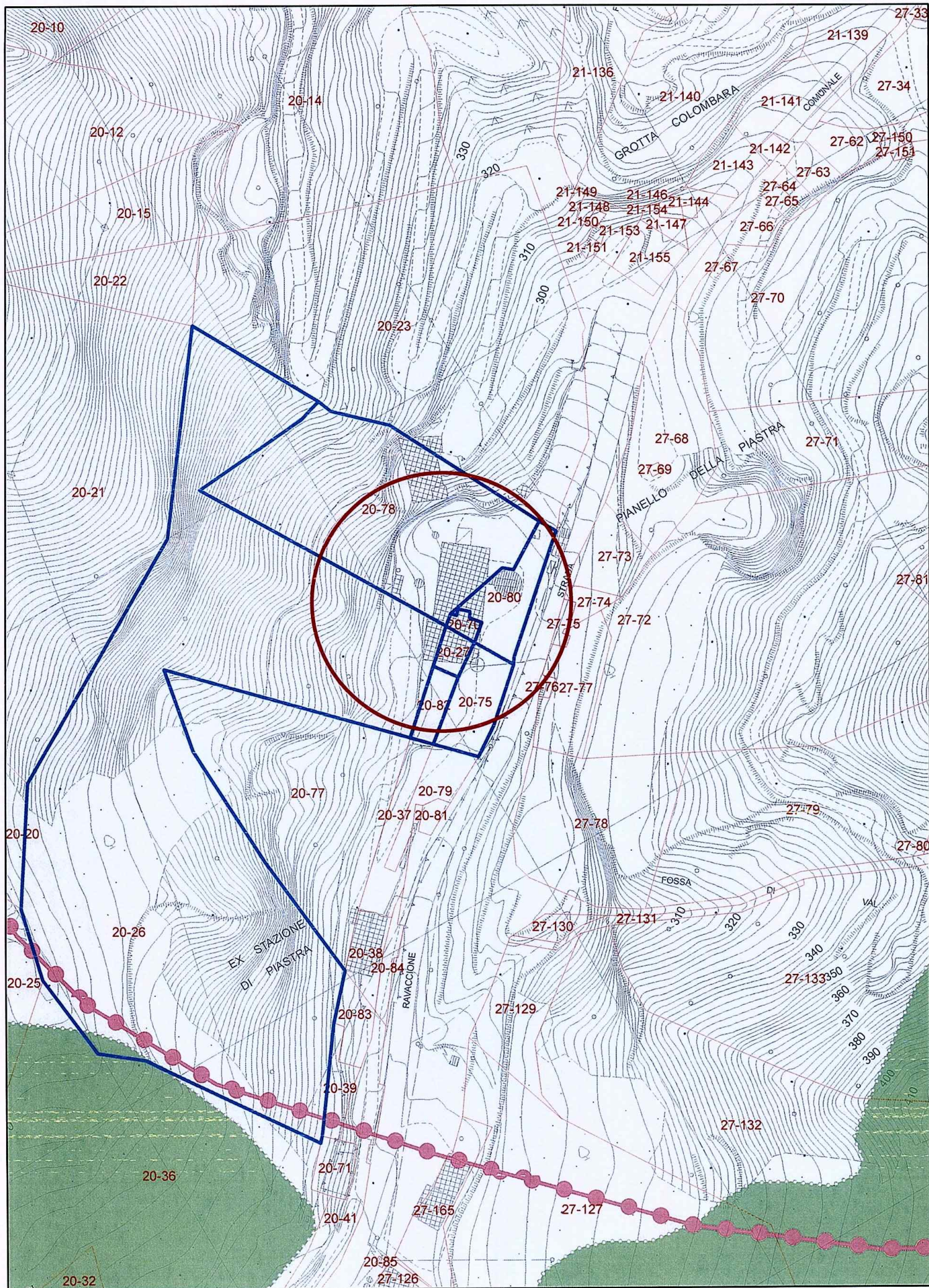
C.A.E. CENTRO MODULI COLOGNO S/P - TEL. 0424 411862 - 311451

TOTALE MERCE	SCONTO	IMPORTO SCONTO	TRASPORTO	SPESE INCASSO	IMPORTO IVA	IVA	IMPORTO IVA	
1.430.000.000					1.430.000.000	20	286.000.000	
BOLLI EFFETTI		BOLLO FATTURA	IMBALLO					1

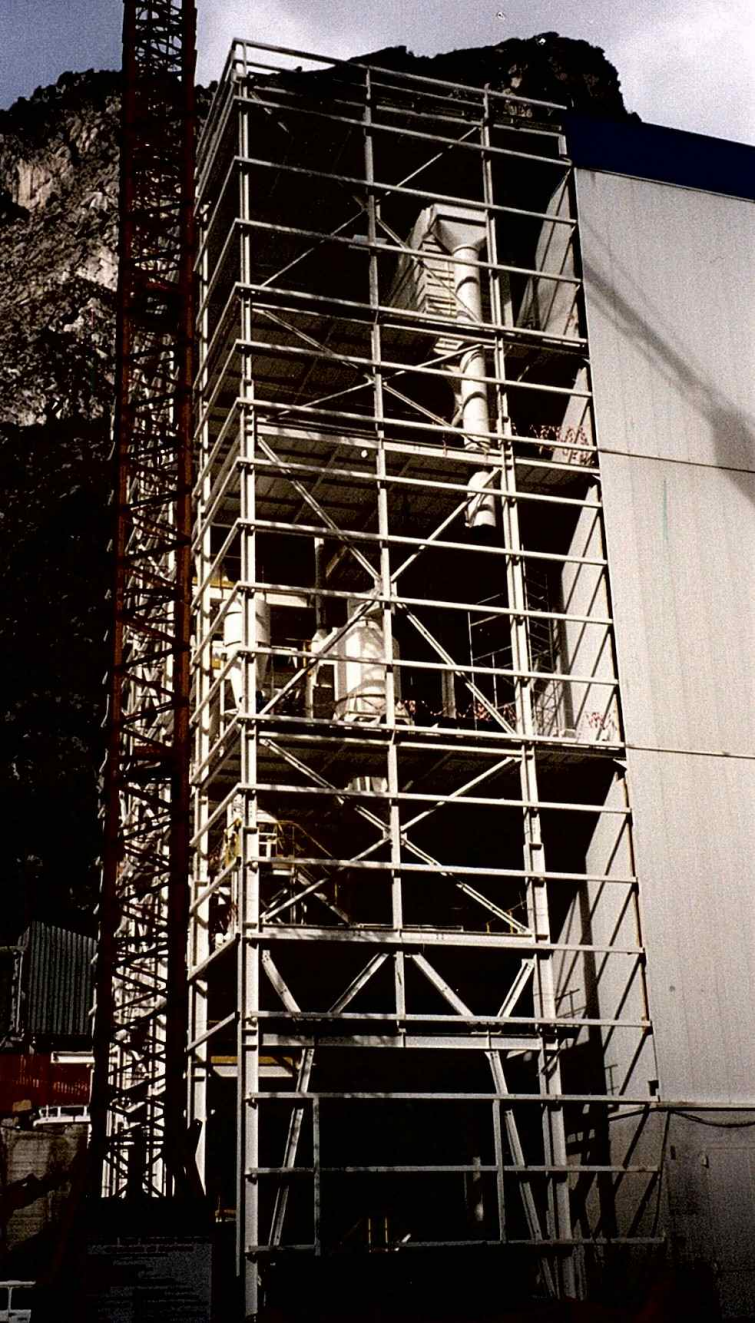
SCADENZE EFFETTI
1.715.000.000 al 30/04/98

SFR

PER MOTIVI FISCALI ED AMMINISTRATIVI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI



D3 + Vincolo idrogeologico (giugno 1998)
 off: D3 + vincolo idrogeologico + P.I. 4 (P.S. (PIME))



CONTEGGIO ONERI URBANIZZAZIONE

Superficie interessata da Ristrutturazione Urbanistica: mq. 568

Area di Intervento: Zona D/3 Bacino marmifero- Area Industriale artigianale entro il Sistema dell'Alta Collina e Montagna.

Tabella Oneri : O.U. 10

Conteggio:

Primaria	mq. 568	x	12,21 €/mq.	=	6.935,28 €
----------	---------	---	-------------	---	------------

Secondaria	mq. 568	x	10,30 €/mq.	=	5.850,40 €
------------	---------	---	-------------	---	------------

<i>Totale oneri</i>	<i>12.785,68 €</i>
----------------------------	---------------------------

18/11/2012

Luigi Orini



MOD. UR B 02

COMUNE DI CARRARA

TABELLA E SCHEMI

per calcolo oneri di urbanizzazione e
percentuale afferente il costo di costruzione

L. 28 - 1 - 1977 n. 10 - LR. 30 - 6 - 84 n. 41
LR. 16 - 12 - 93 n. 94

PROPRIETARIO

Soc. SAIMI S.p.A.

Via ~~Renzo~~ Antica Mena 67

PROGETTISTA

Geom. ALBERTI ROLANDO

Via Aronte, 7 - 54033 CARRARA

C.F. LBR RND 52M18 B832E

Part. IVA 0049425 045 9

Tel. e Fax (0585) 74339

Fabbricato sito in loc. PIASTRA DI TORANO via Mapp. Foglio 20

☒ Progetto presentato in data 01.06.1998 Prot. N° 204251

☐ Soluzione N° presentata in data Prot. N°/.....

☐ Rinnovo presentato in data Prot. N°/.....

☐ Variante ☐ sostanziale ☐ non sostanziale presentata in data Prot. N°/.....

alla costruzione / ampliamento / modifiche / ristrutturazione /
di un fabbricato uso abitazione / artigianale o industriale / direzionale commerciale turistico / agri-
colo o rurale / pubblico o attrezzatura collettiva / dotato di impianti che utilizzano energia solare

con struttura portante in muratura e/o laterizio ☐ cemento armato ☐ altri ☐

Zonizzazione di (informativa)

PRGC ZONA POSTA AL DI FUORI DEL PERIMETRO ABITATO

Zona di saturazione ☐ } Art. 16 Punto 3

Zona di espansione ☐ } L.R. 30/6/84 n. 41

Zona omogenea A / B / C / D / E / F / (D.M. 2-4-68 n. 1444)

Piano attuativo SI/NO PPA SI/NO PEEP SI/NO (Evidenziare con croce o circolo i casi ricorrenti)

VOLUMI COMPLETAMENTE NUOVI (vedi schema allegato progetto)

Volumi al di sotto del piano di campagna Mc

Volumi di reddito al di sotto del piano di campagna 1/3 = Mc

(vedi allegato a delibera Consiglio Comunale N° 840 del 21/11/84)

N° 51 del 27/04/94)

Volumi dal piano di campagna alla gronda e/o secondo quanto previsto delibera-
zione Consiglio Comunale e N.T.A. del PRGC e Reg. Edil. Cam. Mc

Portici in aggiunta o pilotis 1/3 = Mc

Volumi da sottrarre per variante, volume tecnico, esenzione, altro Mc

TOTALE Mc **F.T.**

VOLUMI DA RISTRUTTURARE

Interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla L.R. 21/5/80 N° 59
categoria D1 / D2 / D3 / Ristrutturazione urbanistica

Volumi al di sotto del piano di campagna Mc

Volumi di reddito al di sotto del piano di campagna 1/3 = Mc

(vedi allegato a delibera Consiglio Comunale N° 840 del 21/11/84)

N° 51 del 27/04/94)

Volumi dal piano di campagna alla gronda e/o secondo quanto previsto delibera-
zione Consiglio Comunale e N.T.A. del PRGC e Reg. Edil. Com. Mc

Portici in aggiunta o pilotis Mc

Volumi da sottrarre per variante, volume tecnico, esenzione, altro 1/3 = Mc

TOTALE Mc **F.T.**

RIEPILOGO GENERALE

CONTRIBUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 1^a

L. 6872800

CONTRIBUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 2^a

L. 3044480

CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE

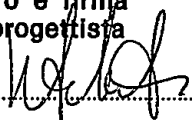
L. ✓

CONCESSIONE GRATUITA AI SENSI

L. ✓

I sottoscritti dichiarano che il progetto ed il presente allegato sono compilati in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti di edilizia, e delle norme urbanistiche vigenti nel Comune e ciò, ad ogni effetto, anche delle proprietà confinanti e nei riguardi dei terzi e cioè con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune.

Timbro e firma
del progettista



Firma del proprietario
(o di chi legalmente lo rappresenta)

S. A. I. M. T. S.p.A.

Il sottoscritto proprietario dichiara di volersi impegnare ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 18.1.77 n. 10.

Firma del proprietario
(o di chi legalmente lo rappresenta)

(Vedi atto Notaio del)

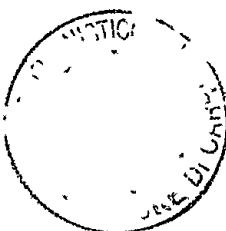
Controllato ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrara, li

17 DIC. 1998



AL COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

PROGETTO DI: AMPLIAMENTO FABBRICATO INDUSTRIALE
di proprietà: Soc. SAMI S.p.A
sito in : Località PIASTRA DI TORANO
via : Comunale per Rovaccione
mapp. n. 88/104 foglio n. 20

Il sottoscritto Geom. Roberto Alberti nella qualità di
progettista delle opere di cui alla presente richiesta, presa conoscenza della circolare n. 4 del
5.2.60 della Direzione Generale dei Servizi Antincendi e della nota n. 1088 del Comando Provin-
ciale dei Vigili del Fuoco di Massa-Carrara, e D.M. 16.2.82 dichiara sotto la propria responsabilità
che il progetto riguarda edificio per il quale a mente della circolare e D.M. suddetti non è imposto
l'obbligo di sottoporre gli elaborati tecnici all'esame del locale Comando Vigili del Fuoco in quanto:
NON RIENTRANTE NEI CASI RICHIESTI.

Carrara, li 01.06.1998

Timbro e firma
del Progettista

